

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

528^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1986

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATO,
indi del vice presidente OSSICINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 4	* DEGOLA (DC)	Pag. 17
DISEGNI DI LEGGE		* SPANO Roberto (PSI), relatore	22 e passim
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	4	* LIBERTINI (PCI)	26, 34, 45
Seguito della discussione:		VASSALLI (PSI)	28
«Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative» (2012).		VENANZETTI (PRI)	29
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative»:		PAGANI Maurizio (PSDI)	30
PRESIDENTE	3 e passim	* CASTIGLIONE (PSI)	31, 34
COLELLA (DC)	3	* COLOMBO Vittorino (V.), (DC)	48
VISCONTI (PCI)	5, 22	GARIBALDI (PSI)	49
MARTINI (DC)	6	Votazioni a scrutinio segreto	34, 35
LIPPI (PCI)	7	Rinvio della discussione del disegno di legge n. 2049:	
LIPARI (DC), relatore	8 e passim	PRESIDENTE	49
* TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	9 e passim	SCARDACCIONE (DC)	49
MARTINI (DC)	9	INTERROGAZIONI	
LOTTI Maurizio (PCI)	9 e passim	Per lo svolgimento:	
RUFFINO (DC)	13 e passim	PRESIDENTE	49, 50
FILETTI (MSI-DN)	15 e passim	ROSSANDA (PCI)	49
FONTANARI (Misto-SVP)	15, 29	SULL'ORDINE DEI LAVORI	
		PRESIDENTE	50

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 26 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bellafiore Salvatore, Bernassola, Bozzello Verole, Colombo Vittorino (L.), Conti Persini, De Cataldo, Loprieno, Toros.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fimognari, Flamigni, Segreto e Vitalone, a Caltanissetta ed a Trapani, per attività della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 10 dicembre 1986 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2947-2453-2553-B. — «Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa» (1983-B) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Melega) (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 6^a e 9^a della Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative». (2012)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2012.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Prima di passare all'esame degli articoli, ha facoltà di parlare il senatore Colella per riferire il parere della 5^a Commissione in merito agli emendamenti che comportano modifiche di ordine finanziario.

COLELLA. Signor Presidente, al disegno di legge n. 2012 sono stati presentati vari emendamenti. Quelli che rilevano sotto i profili di competenza della Commissione bilancio sono i seguenti.

L'emendamento 5.2, interamente sostitutivo dell'articolo 5, intende elevare a 1.500 miliardi le somme che il CER può attribuire per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa, appoggiando la copertura finanziaria sull'accantonamento di fondo globale di parte capitale «Interventi a favore della regione Calabria». Al riguardo si può rilevare che se, in sostanza, l'emendamento non fa che incrementare il ricorso alla Cassa depositi e prestiti dai 500 miliardi originariamente previsti dal decreto-legge a 1.500 miliardi, allora deve essere il Governo ad indicare la sussistenza o meno, nonché la

quantità in caso affermativo, di adeguate disponibilità finanziarie di parte di tale ente. Conseguentemente, anche nel caso in cui il Governo dovesse assicurare la sussistenza di tali disponibilità, si rileva che l'emendamento dovrebbe comunque essere riformulato nel senso di eliminare al comma 6 il riferimento alla somma di 1.500 miliardi, in quanto l'accantonamento di fondo globale richiamato a copertura presenta una disponibilità di soli 750 miliardi. È naturale che se il Governo non assicura la disponibilità il parere è di segno contrario. Occorrerebbe inoltre reperire la copertura di 100 miliardi di cui al comma 4, che non rientra nei 200 miliardi di cui fa riferimento il comma 6 essendo questi ultimi diretti ad assicurare la copertura finanziaria per i 200 miliardi di cui al comma 3.

L'emendamento 5.0.1 dispone la proroga delle agevolazioni fiscali per la edilizia abitativa (cosiddetta «legge Formica», relativa alla riduzione della imposta di registro) fino al 31 dicembre 1989.

L'emendamento 5.0.2 invece dispone la proroga della suddetta legge solo fino al 31 dicembre 1987, così come l'emendamento 5.0.6.

In tutti e tre gli emendamenti non viene prevista un'adeguata copertura finanziaria, atta a fronteggiare le minori entrate derivanti al bilancio statale da tali agevolazioni fiscali. Il parere, quindi, dovrebbe profilarsi di segno contrario.

Quanto all'emendamento governativo 5.0.7 che, nel prorogare l'agevolazione, fissa l'aliquota al 4 per cento, con copertura a carico delle maggiori entrate derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica in materia di variazione delle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi, si tratta indubbiamente di una norma che va valutata sotto il profilo politico e sociale ed in relazione alla quale, pertanto, occorre esprimere valutazioni che prescindano dai dati tecnico-contabili. Passano, quindi, in secondo piano le osservazioni che sotto tale profilo possono essere effettuate sia in ordine alla quantificazione in 180 miliardi dell'onere, sia alle modalità con cui tale minore entrata viene coperta, sia ai criteri con i quali è stato costruito il capitolo di bilancio corrispondente alle en-

trate relative alle imposte di registro. Ci si trova, pertanto, in presenza di un caso di assoluta preminenza del dato politico e quindi la Commissione non ritiene di doversi soffermare eccessivamente sugli aspetti tecnico-contabili. Pertanto nulla osterebbe al prosieguo dell'iter dell'emendamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti 5.0.7/2 e 5.0.7/1, per entrambi si verifica una maggiore spesa la cui copertura con le modalità utilizzate dal Governo per finanziare i 180 miliardi previsti dall'emendamento 5.0.7, non può che essere valutata dal Governo medesimo, in quanto è stato quest'ultimo ad imboccare la strada dell'utilizzo di maggiori entrate.

Signor Presidente, è questo il parere che metto a disposizione della Aula da parte della Commissione bilancio, parere che per forza di cose è stato limitato, in quanto — come ho detto — abbiamo dato precedenza più al dato politico che non a quello tecnico-contabile.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

1. Fino al 31 marzo 1987 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per morosità sopravvenuta risultante da decreto injuntivo o da altro titolo esecutivo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «degli immobili» inserire le seguenti: «di proprietà privata e pubblica».

1.1/1 LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI, VISCONTI

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le parole: «delle rispettive province elencate nell'allegato A».

1.1/2 MARTINI, LOTTI Angelo, MELANDRI, BEORCHIA, LAI, GIUST, PUCCI, VENTURI

All'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le parole: «delle rispettive province».

1.1/3 LOTTI Maurizio, LIPPI, GIGLI, CASCIA, DE TOFFOL, BISSO, CALI, BELLAFFIORE Vito, FERRARA Maurizio

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitazione è sospesa nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed in quelli delle rispettive province elencate nell'allegato A della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni capoluogo di provincia.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le Regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale».

1.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. Signor Presidente, prendo la parola per illustrare l'emendamento 1.1/1.

Non vi è dubbio che concausa delle tensioni abitative nelle aree ove questo fenomeno si verifica è l'indisponibilità di alloggi da parte di amministrazioni dello Stato o di altri enti o aziende autonome per provvedere alle funzioni di loro competenza in ordine agli alloggi di servizio, da destinare quindi a rotazione d'uso.

Il provvedimento di carattere eccezionale dovrebbe quindi prevedere il blocco degli sfratti anche relativamente ai provvedimenti emessi da tali amministrazioni. Voglio fare un solo esempio, per far capire fino in fondo qual è la disponibilità di queste amministrazioni. Amministrazione della difesa: 72.400 tra sottufficiali ed ufficiali e quindi 72.400 nuclei familiari che dovrebbero trovare una sistemazione. A fronte di questo, noi abbiamo la disponibilità di 12.400 alloggi e con il programma per realizzare alloggi per queste famiglie, varato nel 1978, abbiamo costruito fino ad oggi appena 5.000 vani.

Il rapporto quindi tra alloggi disponibili e nuclei familiari che dovrebbero usufruire di questi alloggi è veramente molto basso. Se in questa fase, approfittando di questo provvedimento eccezionale, non estendiamo anche agli alloggi di proprietà pubblica il blocco degli sfratti, credo che i problemi esistenti nelle aree ad alta tensione abitativa non

saranno certamente mitigati con questo decreto.

MARTINI. Mi limiterò ad illustrare il subemendamento 1.1/2 anche se il tema al nostro esame è molto più vasto. Ci troviamo in presenza di un problema particolare poiché la questione delle abitazioni certamente non si risolve con la concessione delle proroghe. Esiste però una situazione degna di rilievo anche se di carattere particolare, che vorrei sottoporre alla vostra attenzione.

La proroga al 31 marzo 1987 degli sfratti, prevista nel testo originario del decreto, era abbastanza equivoca e su di essa vi sono state interpretazioni diverse da parte di vari pretori. Alcuni hanno inteso questa proroga in modo estensivo, altri in modo limitativo. Mi riferisco al richiamo che sia nel testo originario che in quello modificato si fa alla delibera CIPE dell'85. Il decreto, infatti, si riferisce non a tutti, ma ai comuni limitrofi a quelli con 300.000 abitanti quando siano compresi nella delibera stessa. Non vi è dubbio che più sono grandi le città e più i comuni limitrofi si trasformano in un rifugio per quelli estromessi dalle città stesse. Ma ricordo, anche se ho in mente i comuni della Versilia, che nel giugno '85 si intervenne a favore dei comuni turistici; essi infatti esulano dai parametri normali per i quali la delibera CIPE precedente era stata adottata. Questa derivava l'intensità abitativa dal rapporto abitazioni-abitanti. Nei comuni turistici questo parametro non può essere accettato perchè ucciderebbe il turismo che si regge su un numero particolare di abitazioni, costituito in gran parte dalle «seconde case». Il parametro rigido, opportuno per le normali città, rischia di bloccare il turismo che può essere anche un lusso per chi lo pratica, ma è una fonte di guadagno, di vita e di sopravvivenza economica della città in cui si realizza.

In occasione dell'ultimo decreto di proroga degli sfratti, avvenuta un paio di anni fa, noi intervenimmo ripetutamente nella discussione per affermare questo principio. E in quella sede fu votato un emendamento con il quale si stabiliva che sarebbe stato possibile integrare la delibera CIPE allora in atto, consentendo una richiesta, da parte dei co-

muni, e sostenuta dalle regioni, a proporre le zone ritenute di alta intensità abitativa, laddove il parametro normalmente usato, cioè il rapporto tra abitazioni ed abitanti, non poteva essere adottato.

Il decreto oggi al nostro esame, il primo dopo la rinnovata delibera CIPE dell'85, introduce un elemento diverso di valutazione: si fa riferimento ai comuni in quella delibera citati, solo se si trovano nel contesto di una provincia che ha, al suo interno, un comune con più di 300.000 abitanti.

Anzitutto non mi sembra corretto il fatto che per una proroga di tre mesi si «inventi» una soluzione diversa da quella adottata da solo poco più di un anno. Non intendo «difendere» quella delibera CIPE: ma ho sentito anche i colleghi delle Commissioni riunite che l'hanno criticata perchè, per conoscenza immediata delle cose, la trovano non esattamente riprodotte la realtà. Perciò sono d'accordo sulla seconda parte dell'articolo 1 nella quale si innova il sistema per determinare le aree ad alta intensità abitativa. Ma parlo di questo periodo transitorio che può diventare traumatico da oggi al 31 marzo quando la nuova norma andrà in vigore. E desidero chiarire meglio questo concetto con un esempio. Nei comuni, quali Viareggio, in cui il pretore ha deciso il blocco di tutte le abitazioni per la equivocità del testo originale, ciò — è chiarito con la nuova formulazione — non è più possibile. Al momento attuale sarebbe dunque indotto a procedere ad uno sblocco che però, tra due o tre mesi — non c'è dubbio infatti che quando in un comune come Viareggio si hanno 200 sfratti esecutivi nel mese di dicembre, si è al di sopra di quella media di cui parla la seconda parte dell'articolo 2 — consentirebbe invece un blocco di cui non ci si può più servire; paradossalmente, si creerebbe un vuoto che in poco tempo non sarebbe colmabile.

Ora, poichè la proposta in questione non comporta alcun costo per l'erario, è di natura transitoria e poichè tutti siamo d'accordo sul fatto che occorra un punto di riferimento esatto, sebbene il mio giudizio non sia positivo, la delibera CIPE, in questo momento mi sembra che rimanga ugualmente l'unico riferimento oggettivo che abbiamo a disposizione. Quando e se, come io mi auguro, le

norme per le quali l'attuale delibera CIPE è stata costituita saranno modificate, tutto il resto verrà cambiato. Cambiare però, per così dire, lungo la strada, come si tende a fare nella prima parte dell'emendamento proposto dalla Commissione, accettando solo in parte la validità della delibera CIPE, che finora era l'unico punto di riferimento per classificare i comuni ad alta tensione abitativa, mi pare un fatto non accettabile.

Per tale motivo, pur rendendomi conto della limitatezza del provvedimento, che però provocherebbe situazioni di estremo disagio alle famiglie — situazioni che vanno eliminate il più possibile — e facendo riferimento ad un breve periodo, io suggerirei di continuare a tener conto, per adesso, della delibera CIPE dell'85 e non solo di una parte di essa; rimanendo prontissimi a modificarla e di conseguenza a modificare tutte le regole del gioco per il 31 marzo 1987, periodo in cui, molto opportunamente, la seconda parte dell'emendamento proposto dalla Commissione indica criteri diversi in base ai quali procedere all'indicazione dei comuni ad alta tensione abitativa.

È questo il senso dell'emendamento che io raccomando all'attenzione dei relatori, del Governo e dell'Assemblea.

LIPPI. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Sottosegretario, l'illustrazione appena compiuta dalla collega Martini mi permette di ridurre le motivazioni a sostegno dell'emendamento 1.1/3, da me presentato insieme ad altri colleghi, dal momento che le finalità sottese alle due proposte di modifica dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione sono le stesse. Il nostro riferimento espressivo limitato alle sole parole: «delle rispettive province», che lascia in vita il riferimento all'allegato A della delibera CIPE di cui discutiamo, però a me sembra più preciso in quanto la delibera CIPE è composta, come ricordava la collega, da alcuni elenchi integrativi onnicomprensivamente riproposti nell'allegato A.

Al di là di tali questioni formali, col nostro emendamento ci proponiamo di evitare un'ingiustizia ed un profondo disagio a centinaia e migliaia di famiglie di alcuni comuni

che, improvvisamente, per effetto del testo dell'articolo 1 così come riformulato dalla Commissione si troverebbero dopo due anni dall'applicazione della delibera CIPE a non far più parte dell'area della sospensione degli sfratti in quanto comuni ad alta tensione abitativa. Magari poi potrebbero vedersi ricompresi in questa stessa area dopo il marzo prossimo in attuazione delle normative dei parametri riproposti dal secondo comma dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Commissione.

Voglio riferirmi, in modo particolare, proprio a quanto i senatori Lipari e Spano fanno presente nella relazione, consapevoli, come loro stessi dicono, degli «effetti di ingiustizia sostanziale che possono riconnettersi alla modifica parlamentare dei decreti-legge, determinando disparità di trattamento tra coloro ai quali è stata applicata la disciplina nella sua versione originaria e coloro a cui viene invece riferito il testo emendato».

Se mi concede, signor Presidente, una breve digressione, voglio ricordare che il senatore Lipari si dichiarava ieri profondamente e personalmente convinto che ciò potrebbe indurre a considerare non emendabili i decreti-legge. Forse questa, me lo voglio augurare, è una tesi — lo diceva lo stesso senatore Lipari — soltato personale, un po' esasperata per la verità; forse il problema, come del resto è stato già affermato in discussione generale, è quello di non essere costretti a intervenire sempre con una decretazione d'urgenza a raffica continua, come purtroppo il Governo si è abituato a fare in questa materia una o due volte all'anno, mentre bisognerebbe ridurre la decretazione, ricorrendovi solo per i motivi originari fissati dalla Costituzione.

Ma, a parte questa parentesi sulle opinioni personali, voglio far rilevare la somma ingiustizia che si verificherebbe, oltre a quella denunciata dal relatore, proprio in questo periodo di tre mesi — perchè solo di questo periodo si tratta: gennaio, febbraio e marzo — in cui improvvisamente, per una tesi che dia peraltro una qualche motivazione, quella della polarizzazione intorno alle aree metropolitane, o comunque dei comuni con più di 300.000 abitanti, avremmo dunque in queste

aree soltanto la permanenza della sospensione, e nelle altre no. In Toscana, oltre a rimanere esclusi i territori che ha citato la senatrice Martini, cioè praticamente tutti i comuni e le province litoranee, avremmo la permanenza soltanto dei comuni intorno a Firenze che ha, come noto, oltre 300.000 abitanti. Vedremmo, invece, cassati tutti gli altri comuni.

Pertanto, ad una somma ingiustizia rispetto alle situazioni originarie, tra decreto nel suo testo e decreto così come viene convertito, assommeremmo una ulteriore ingiustizia, un disagio ed una tensione tali da lasciare in imbarazzo anche gli stessi organi della magistratura, i quali hanno interpretato, come ricordava la senatrice Martini, l'articolo 1 del decreto così come doveva interpretarsi, cioè in modo corretto, pur nell'anomalia dei rapporti dell'articolo 1 con le previsioni dell'articolo 4. È infatti ormai abbastanza evidente che secondo i parametri, non tutti condivisibili, comunque estremamente semplificativi, dell'articolo 1, secondo comma, così come proposto dalla Commissione, poi, nel mese di marzo, sentite le regioni, e con il loro apporto, una gran parte di questi comuni sarebbero nuovamente ricompresi.

Ci sembra quindi una procedura particolare che con questi tempi e con queste scadenze, non ci pare motivata. Pertanto, anche noi comunisti che ovviamente non condividiamo — a suo tempo fu detto e motivato — il modo in cui si è stratificata la delibera CIPE con motivazioni le più diverse, eccessivamente articolate, che hanno portato a quella elencazione — tra l'altro sono passati praticamente già due anni — pur essendo d'accordo sull'esigenza di riproporre un'attenta revisione della stessa delibera, pensiamo che sia del tutto inutile, non logico, immotivato, foriero solo di disagi per centinaia di migliaia di famiglie di comuni medi e minori, proporre questa modifica parziale dell'allegato A) della delibera CIPE.

Per questi motivi, abbiamo presentato l'emendamento soppressivo delle parole: «delle rispettive province» che, se approvato come noi chiediamo, riporta in vigore, cioè consolida l'allegato A), di cui tante volte abbiamo parlato.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 della Commissione è sostanzialmente già illustrato nel testo della relazione scritta che abbiamo presentato. Questo testo è stato concordato tra le Commissioni riunite ed il Governo, al fine di evitare una disfunzione applicativa tra l'articolo 1 e l'articolo 4, così come risultava nel testo originario.

Si tratta, pertanto, di ridisegnare complessivamente la disciplina, riferendo opportunamente la generalità del sistema ai comuni ad alta tensione abitativa, ed evitando quindi il dubbio interpretativo, che poteva sorgere con riferimento al vecchio testo in una possibile distorta chiave di lettura. Si evita così di rendere diverso l'ambito applicativo del primo comma dell'articolo 1 rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 4.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 1.1/1 per le ragioni già illustrate da uno dei proponenti, perchè mi sembra che con esso si eviti il sorgere di un problema che marginalmente può determinare situazioni di ingiustizia con riferimento agli immobili di proprietà pubblica.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.1/2 e 1.1/3, a parte la differenza di ordine letterale, dopo essermi consultato anche con il relatore Spano, saremmo dell'avviso di rimmetterci al parere del Governo. La nostra opinione è che sostanzialmente una situazione di marginale ingiustizia si determina in entrambe le ipotesi applicative. Nel caso in cui gli emendamenti dovessero essere rigettati, si potrebbe determinare, sia pure nell'ambito di questi pochi mesi, una disparità di trattamento rispetto a quei comuni che, esclusi dall'ambito applicativo del primo comma, dovessero poi rientrare nell'ambito applicativo del secondo comma. Ove invece i due emendamenti fossero approvati, si determinerebbe certamente un'estensione molto allargata dell'ambito applicativo del primo comma che, in questa chiave, risulterebbe

riferibile a tutti gli 800 comuni di cui all'originario allegato A) con un effetto poi di un'ulteriore restrizione in funzione dell'applicazione del criterio di cui al secondo comma. Poichè questo emendamento, anche in relazione all'ambito di operatività del provvedimento, così come alla fine si ipotizza di disegnare, è stato — come dicevo prima — concordato dalle Commissioni con il Governo, ci rimettiamo, per quanto riguarda la soluzione rispetto a queste due proposte emendative, al parere del Governo stesso.

* TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 1.1/1. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.1/2 e 1.1/3, su questo problema abbiamo discusso molto anche in sede di Commissione lavori pubblici. Si è chiesta, anche da parte del Governo, nella fase della discussione, una interpretazione autentica in riferimento al raccordo tra l'articolo 1 e l'articolo 4 del testo del decreto-legge ed il Governo ha dato una sua interpretazione che poi in fondo è stata anche accolta dalle Commissioni nel suo complesso, nel momento in cui le Commissioni hanno predisposto l'emendamento di cui oggi stiamo discutendo e sul quale, ovviamente, io do parere favorevole.

In quella sede il Governo ebbe a dire che il riferimento all'articolo 1 riguardava i comuni di quelle province che si riferivano all'allegato A). Signor Presidente, l'Aula è sovrana, i relatori si sono anche rimessi al Governo, ma non vorrei che si giocasse allo «scarcabarile». Ringrazio i relatori per la loro cortesia nei confronti del Governo, ma i relatori ben sanno quali sono stati i termini del discorso che è stato fatto anche in sede di Commissioni. Per quanto riguarda la sua interpretazione, al di là dello scarso coordinamento, il Governo non può dare, per essere coerente — a me dispiace per la senatrice Martini — un parere favorevole, perchè questa era l'interpretazione al testo del decreto-legge. Ripeto, l'Aula è sovrana, ma approvando questi emendamenti, allarghiamo molto l'area degli interventi, come osservava il relatore, risolvendo alcuni problemi ma creando scompensi in altri settori. Su questo,

signor Presidente, desideravo richiamare l'attenzione dei colleghi senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1/2.

MARTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI. Poichè gli emendamenti 1.1/2 e 1.1/3, nonostante la diversa formulazione, hanno il medesimo contenuto, mi rimetterei al Governo e ai relatori perchè si adotti la dizione ritenuta più opportuna.

PRESIDENTE. A questo punto, senatrice Martini, l'unico modo di procedere è quello di insistere per la votazione di uno dei due emendamenti.

MARTINI. Se è così, signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento 1.1/2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/2, presentato dal senatore Martini e da altri senatori.

È approvato.

Per effetto di tale votazione l'emendamento 1.1/3, presentato dal senatore Lotti Maurizio e da altri senatori, deve intendersi assorbito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Vorrei esprimere nuovamente il totale dissenso dei senatori comunisti dal testo dell'emendamento 1.1, presen-

tato dalla Commissione. È già stato rilevato anche nell'intervento della senatrice Martini — e mi compiaccio che l'emendamento 1.1/2 da lei stessa presentato, di contenuto analogo all'emendamento 1.1/3 di cui sono uno dei firmatari, sia stato approvato, anche con il voto convinto del mio Gruppo per i motivi che ho testè esposto — che la decisione delle Commissioni, in effetti, ha stravolto il contenuto originario del decreto-legge, che invece mi auguro rimanga tale.

Viene, infatti, ridotto, con l'emendamento in esame, il tempo di applicazione della sospensione e della graduazione degli sfratti; si restringe inoltre in modo drastico e assolutamente immotivato l'ambito di applicazione dei benefici che il decreto-legge comporta e sono infine indicati i criteri cui il CIPE dovrà attenersi per l'individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa, che si basano su rapporti del tutto inattendibili. Siamo pertanto in presenza di un emendamento che non ha alcun collegamento serio con la situazione di tensione abitativa determinatasi nel paese e la sua portata, qualora fosse approvato, sarebbe tale da gettare lo scompiglio in quelle numerose preture che abbiano già adottato decisioni conformi al testo originario del decreto-legge.

Per tutti questi motivi, raccomando ai colleghi, che hanno poco fa dimostrato sufficiente agilità politica e sufficiente sensibilità sociale nell'accogliere l'emendamento 1.1/2, presentato dalla senatrice Martini, di aderire al mio invito a non approvare l'emendamento 1.1 presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

LOTTI MAURIZIO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli all'emenda-

mento 1.1 si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 2.

1. Presso le prefetture delle province comprendenti i comuni di cui all'articolo 4 restano o sono costituite le commissioni di cui all'articolo 13, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. La loro composizione è integrata da tre rappresentanti delle organizzazioni dei proprietari e da tre rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I rappresentanti dei proprietari e degli inquilini sono nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni provinciali.

3. Le designazioni di cui al comma 2 debbono pervenire al prefetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la nomina deve avvenire entro i successivi dieci giorni.

4. In mancanza delle designazioni provvede il prefetto entro i termini suindicati, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «articolo 4» con le altre: «articolo 1».

2.1 **LE COMMISSIONI RIUNITE**

Al comma 3 sostituire le parole: «entrata in vigore» con la parola: «conversione».

2.2 **I RELATORI**

Invito i presentatori ad illustrarli.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 nasce dalla necessità del coordinamento che deriva dall'approvazione dell'emendamento 1.1 nel raccordo con l'articolo 4 e quindi esige il riferimento non più all'articolo 4, ma all'articolo 1. L'emendamento 2.2 nasce dall'esigenza, che ieri ha rappresentato il senatore Ruffino, in forza della quale secondo l'attuale testo si determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai comuni cui viene estesa, per effetto della modifica del decreto, la disciplina e che risulterebbero ormai preclusi, nell'attivazione delle commissioni di cui all'articolo 2, dalla già intervenuta scadenza del termine. Si propone, pertanto, di modificare il riferimento all'entrata in vigore del decreto come *dies a quo* per la decorrenza del mese previsto, con il riferimento alla data di conversione del decreto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 3.

1. Il prefetto, acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 2, determina i criteri circa l'impiego della forza pubblica nei procedimenti di rilascio di immobili ad-

biti ad uso abitativo, dando priorità ai casi di morosità sopravvenuta del conduttore, se risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.

2. È assicurata inoltre la priorità all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per finita locazione qualora il locatore, con dichiarazione da allegare al titolo esecutivo, affermi sotto la sua responsabilità di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli.

3. Il locatore che nel termine di novanta giorni dall'avvenuta consegna non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore ovvero al risarcimento del danno in misura non superiore a 48 mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. Nella formulazione del parere di cui al comma 1, la commissione tiene conto delle eventuali conseguenze che i provvedimenti di rilascio da eseguirsi contestualmente possono produrre, in relazione anche alla situazione abitativa dei comuni.

5. In ogni caso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non può essere rinviata oltre i dodici mesi decorrenti rispettivamente dal 31 marzo 1987 ovvero, per i provvedimenti la cui esecutorietà è successiva a tale data, dalla esecutorietà stessa.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «decreto ingiuntivo» aggiungere le altre: «provvisoriamente esecutivo».

3.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, dopo le parole: «con dichiarazione» aggiungere le altre: «sostitutiva di atto di notorietà».

3.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, sostituire le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma, con le altre: «nonchè al risarcimento del danno».

3.3 VISCONTI, LIBERTINI, LOTTI Maurizio

Al comma 5 sopprimere le parole: «ovvero, per i provvedimenti la cui esecutorietà è successiva a tale data, dalla esecutorietà stessa».

3.5 RUFFINO, ALIVERTI, DEGOLA, COLOMBO Vittorino (V.), MASCARO, RUSSO, PACINI, RIGGIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazioni di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino alla effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 30 settembre 1988, ferma restando la esclusione per morosità».

3.4 VISCONTI, LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI, LIBERTINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

LIPARI, relatore. Signor Presidente, si tratta di emendamenti di segno meramente chiarificatore. Il 3.1 vorrebbe eliminare il dubbio, posto che nel testo dell'articolo si fa poi riferimento ad altri provvedimenti esecutivi, che vi possa essere l'ipotesi di un decreto ingiuntivo non esecutivo che lascerebbe quindi dubbi interpretativi.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, la specificazione: «sostitutiva di atto di notorietà» vuole evitare, anche in questo caso, possibili difficoltà di tipo applicativo.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 3.3 e 3.4.

Relativamente al primo di essi, noi riteniamo che non si debba individuare per legge la misura del risarcimento del danno da corrispondersi nel caso in cui il locatore abbia

fatto dichiarazioni false in ordine allo stato di necessità in cui si trova per riavere la disponibilità dell'alloggio. Il testo del decreto, infatti, prevede che tale risarcimento venga corrisposto in una misura non superiore a 48 mensilità del canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Noi crediamo che sia assolutamente illogico predeterminare per legge l'ammontare del risarcimento del danno che dovrà essere invece, secondo i principi dell'ordinamento, valutato — attraverso un confronto ed ovviamente un contenzioso tra le parti e portato quindi all'esame del giudice — dal giudice stesso. Quindi è in base ad una questione di principio che riteniamo che il risarcimento del danno da corrispondersi non debba essere predeterminato per legge nella sua misura massima.

L'emendamento 3.4, invece, non fa che riprendere, signor Presidente e soprattutto onorevoli relatori ed onorevole Sottosegretario, in termini letterali, salvo l'adeguamento della data, quanto contenuto nella legge n. 118 relativamente alla opportunità di riconoscere un congruo periodo di tempo per una maggiore estensione della sospensione dello sfratto, o della sua graduazione, per quei soggetti che sono in attesa di assegnazione di alloggio di edilizia sovvenzionata o agevolata e cooperativa.

Il discorso è molto semplice: può darsi che sulla scorta di quanto state decidendo, relativamente al periodo di sospensione dell'esecutività degli sfratti e relativamente alla graduazione degli stessi, un cittadino, cui dopo pochi mesi sarà assegnato un alloggio di edilizia sovvenzionata o agevolata, che è in via di ultimazione, si veda costretto a trovare soluzioni diverse da quella del semplice passaggio dalla casa in cui è in locazione alla casa di edilizia sovvenzionata od agevolata assegnatagli.

Si tratta quindi di un piccolo periodo che consentirebbe la garanzia del passaggio da casa a casa dello sfrattato, in attesa dell'assegnazione dell'alloggio. Ripeto che questa norma è contenuta già nella legge n. 118 dell'aprile 1985. Riteniamo perciò che sia corretto riprodurla in questo decreto, tenuto conto anche del fatto che essa non sconvolge

assolutamente nulla, ma che anzi favorisce una più equa graduazione degli sfratti che le commissioni provinciali dovranno fare ai sensi del decreto.

RUFFINO. Signor Presidente, voglio brevemente illustrare l'emendamento 3.5. Credo che la norma contenuta nel quinto comma dell'articolo 3 costituisca un piccolo incidente di percorso del Governo. In essa infatti si stabilisce che: «In ogni caso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non può essere rinviata oltre i dodici mesi decorrenti rispettivamente dal 31 marzo 1987». Se colleghiamo questa norma al contesto complessivo del decreto-legge, constatiamo che il termine massimo cui si può pervenire nella sospensione dell'esecuzione degli sfratti è il 31 marzo 1988. Il Governo ha però previsto, sempre nel quinto comma dell'articolo 3, un altro periodo: «ovvero, per i provvedimenti la cui esecutorietà è successiva a tale data, dalla esecutorietà stessa». In questo modo sembrerebbe che i 12 mesi, per un provvedimento che in definitiva potrebbe essere esecutivo nel 1990, decorrerebbero dal 1990 e cioè fino al 1991. Questo evidentemente non può rientrare nella volontà del legislatore, ma costituisce per l'interprete in sede di applicazione un'evidente forzatura.

Credo quindi che sia opportuno pervenire alla soppressione di questa norma, anche perchè poi la Commissione propone all'articolo 4 che questo provvedimento abbia durata ed efficacia fino al 31 marzo 1988. Qualora il quinto comma dell'articolo 3 fosse approvato, perciò, esso contrasterebbe con tutto il contenuto del disegno di legge al nostro esame. Per questo sottopongo all'attenzione dell'Aula l'approvazione dell'emendamento soppressivo della seconda parte del quinto comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LIPARI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.3, i relatori esprimono parere contrario per una serie concorrente di ragioni. Innanzitutto perchè nella fattispecie della

fine del rapporto locativo la quantificazione del risarcimento del danno finisce per essere sempre estremamente difficile nella sua peculiare individualità. Secondariamente perchè il meccanismo introdotto da questo decreto, così come avevamo segnalato nella relazione scritta, è un meccanismo che sostanzialmente esprime dei termini di novità, introducendo una forma per certi versi anomala di diritto potestativo, ma rendendo in un certo modo questa disciplina più immediatamente applicabile.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori, i relatori si rimettono al Governo ma con un parere tendenzialmente negativo. Infatti la diversa specificazione che qui era fatta nel rapporto tra i provvedimenti rispetto ai quali l'esecutorietà è già realizzata e quelli rispetto ai quali l'esecutorietà non è stata ancora ottenuta realizza una situazione sul piano distributivo che finirebbe per diventare lesiva degli interessi di quei soggetti che sostanzialmente si trovano in una situazione analoga, ancorchè sulla base di un provvedimento che determina l'esecutorietà in una data immediatamente successiva a quella del 31 marzo 1987. Segnalo, per esclusive ragioni di coordinamento, che nell'ipotesi in cui l'emendamento dovesse essere approvato ciò implicherebbe anche l'eliminazione della parola «rispettivamente» non riportata nell'emendamento stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, il parere è negativo nella sua attuale formulazione. Il principio segnalato dai proponenti è certamente accettabile, però è qui formulato sulla base di un termine troppo lungo. Pertanto, ove il Governo non ritenesse di subemendare la proposta attraverso l'indicazione di un termine più breve, il parere rimane negativo.

* TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo è favorevole agli emendamenti 3.1 e 3.2, presentati dalle Commissioni.

Non è d'accordo con l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori, perchè, come è stato ricordato, il meccanismo del decreto-legge già quantifica

il danno, evitando il ricorso alla sede giurisdizionale e, di conseguenza, una situazione defatigante presso il giudice ordinario. Il Governo è nettamente contrario anche per un indirizzo generale che in questa materia sta prevalendo nel Parlamento e nel paese.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 3.4, esso ripete per intero il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 118, in cui la sospensione era prevista fino al 30 giugno 1986. Come diceva il relatore, tale principio è accettabile, ma il periodo indicato è lungo. Se i proponenti sono d'accordo, proporrei un periodo più corto, fissando la data di scadenza al 31 dicembre 1987; in questo caso il Governo esprimerebbe parere favorevole sull'emendamento 3.4.

Sull'emendamento 3.5 devo dire al senatore Ruffino che il Governo non è d'accordo perchè in fondo il meccanismo che noi abbiamo previsto anche negli altri provvedimenti legislativi lascia delle possibilità anche a coloro che hanno già ottenuto il provvedimento esecutivo. Vi è pertanto una situazione più giustificata, più distributiva, più equa. Il Governo non è d'accordo ovviamente anche per i motivi ripetuti dal relatore. Capisco l'intenzione dei proponenti, ma, anche sulla base di una valutazione svolta sui passati provvedimenti, ritengo che possa essere accolto il testo del decreto-legge presentato dal Governo. Non credo che ciò possa creare difficoltà, anzi ciò potrebbe accadere in caso contrario rispetto a situazioni che pure dobbiamo prevedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, la mia sarà una brevissima dichiarazione di voto per confermare il voto contrario del nostro Gruppo a questo emendamento. Le ragioni di tale contrarietà sono già state esposte dal relatore ed io le ripeterò brevemente: siamo contrari all'emendamento in questione per la difficile quantificazione del danno.

Desidero inoltre riferire, ed è questo il motivo del mio intervento, che ieri nell'incontro informale che ho avuto con i rappresentanti dell'Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari, il cui segretario nazionale è l'avvocato Pata, comunista, e il vice presidente, un democratico cristiano, sono stato pregato di presentare un emendamento che riducesse la quantificazione del danno, fissata nel decreto a 48 mensilità, perchè ritenevano che le 48 mensilità indicate rappresentassero già un rilevante risarcimento del danno.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Confermo che i senatori comunisti voteranno a favore dell'emendamento 3.3; desidero inoltre rispondere al collega Ruffino che non è assolutamente rilevante il fatto che il presidente nazionale di un'associazione di piccoli proprietari immobiliari, che si riconosce nell'area della sinistra democratica, si batta per avere una penalizzazione inferiore di fronte ad eventuali propri associati che abbiano dichiarato cose non vere. Ritengo infatti che non sia nel costume del Partito comunista italiano inseguire tutte le richieste che possano venire anche dall'interno della sinistra. Per tale motivo, pur comprendendo le posizioni assunte dal presidente del ASPPI, ma sottolineando l'esigenza di chiarezza e di coerenza nei nostri comportamenti, confermiamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5. Al riguardo preciso che, ove l'emendamento in questione venisse accolto, si porrebbe un'esigenza di coordinamento in relazione alla nuova dizione del comma 5.

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Nel corso della mia dichiarazione di voto desidero raccogliere in parte il suggerimento avanzato dal relatore il quale ha espresso un parere tendenzialmente negativo, proponendo peraltro che, in caso di approvazione di questo mio emendamento sia soppressa la parola «rispettivamente». Io richiamo, pertanto, la necessità di questo coordinamento nell'ipotesi in cui l'emendamento venga accolto.

Aggiungo che mi permetto di insistere per l'accoglimento della proposta di modifica da me presentata, assieme ad altri colleghi, in quanto le argomentazioni esposte dal Governo non mi hanno assolutamente persuaso. Questa norma inoltre, in qualche misura, viene anche a contraddire la disposizione contenuta nell'articolo 4 (che sarà approvata dal momento che viene presentata dalle Commissioni) che limita l'efficacia temporale del provvedimento al 31 marzo 1988. In questo modo offriamo all'interprete una difficoltà applicativa rilevante perchè, lo ripeto, un provvedimento di sfratto per finita locazione al 31 marzo 1990 potrebbe venire prorogato, *ipso facto*, per oltre un anno.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. La mia parte politica esprime parere favorevole in ordine all'emendamento 3.5. Le ragioni che sottendono allo stesso sono di natura interpretativa e quindi di facilitazione dell'applicazione della norma. Non possiamo lasciare una dizione per la quale, in sede giurisprudenziale, con molta probabilità nasceranno notevoli contestazio-

ni, con l'incremento di quel contenzioso che in tema di locazioni di immobili urbani è già ingente. Per queste ragioni esprimiamo parere favorevole.

FONTANARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANARI. Per le motivazioni già espresse sia dal senatore Ruffino che dal senatore Filetti, cioè necessità di chiarezza nella formazione delle leggi su un punto così importante per il contenzioso, esprimo il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 3.4. Prego i presentatori di dire se accettano la proposta avanzata dal Governo, cioè di spostare la data dal 30 settembre 1988 al 31 dicembre 1987, tenendo presente che, nel caso tale proposta fosse da loro accolta, il Governo esprimerebbe parere favorevole.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, accettiamo di portare il termine dal 30 settembre 1988 al 31 dicembre 1987, secondo il suggerimento avanzato dal sottosegretario Tassone, anche se restiamo convinti che forse era più congrua la data da noi proposta.

Tuttavia, apprezziamo la disponibilità del Governo e accettiamo, come ho già detto, di portare il termine al 31 dicembre 1987.

Pertanto, modifichiamo il nostro emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.4 risulta dunque così modificato: l'espressione «comunque non oltre il 30 settembre 1988» viene sostituita con quella «comunque non oltre il 31 dicembre 1987».

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori, con la modifica testè indicata.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 4.

1. Fino al 31 marzo 1988, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981 ed in quelli delle rispettive province elencati nell'allegato A della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano altresì negli altri comuni capoluoghi di provincia di cui al medesimo allegato A.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 4.1, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ai comuni di cui all'articolo 1».

4.1/1

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano sino al 31 marzo 1988.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 nonchè ai precedenti articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonchè per morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo».

4.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Fino al 31 marzo 1988, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano nei comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa individuati dalle Regioni, entro il 28 febbraio 1987, tenendo conto:

a) del rapporto fra il numero complessivo delle sentenze di sfratto emesse nell'ultimo triennio ed il numero delle abitazioni occupate in locazione;

b) del rapporto fra il numero complessivo delle richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario nell'ultimo triennio ed il numero delle abitazioni occupate in locazione;

c) del rapporto fra il numero delle richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario nell'ultimo triennio ed il numero complessivo di sentenze di sfratto emesse nello stesso periodo.

2. Nel caso in cui le Regioni non decidano entro il termine loro assegnato, provvede il CIPE entro il 30 marzo 1987 con propria delibera».

4.2

LOTTI Maurizio, LIBERTINI, VISCONTI, GIUSTINELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 è stato ormai chiaramente illustrato da tutto quanto si è detto sia nella relazione scritta che nella replica: nasce dalla più volte segnalata esigenza di coordinamento tra il testo dell'articolo 1 ed il testo dell'articolo 4. Ormai è chiaro che il provvedimento è riferito esclusivamente ai comuni ad alta tensione abitativa. Era pertanto opportuno che il criterio eccezzuativo, che il vecchio testo inseriva nel secondo comma dell'articolo 1, fosse spostato al secondo comma dell'articolo 4.

Il subemendamento 4.1/1, da noi presentato stamane, vuole evitare il rischio che non

sia chiaramente individuato che l'applicazione di tutte le normative, quindi anche di quelle riferite agli articoli 2 e 3, è esclusivamente da riferirsi ai comuni ad alta tensione abitativa.

Da tutta la discussione questo elemento emergeva chiaramente, tuttavia il subemendamento serve ad evitare possibili distorsioni in sede applicativa.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, ieri, durante l'intervento in discussione generale, ho richiamato anche gli orientamenti della mia forza politica in ordine alla necessità di estendere fino al 31 marzo 1988 nelle aree ritenute ad alta tensione abitativa i provvedimenti di sospensione e graduazione degli sfratti.

L'emendamento 4.2 non fa altro che riproporre quel termine.

Affermiamo anche la necessità, con questo emendamento, di procedere ad un diverso modo di individuare i comuni da considerare ad alta tensione abitativa, perchè tutte le forze politiche hanno ammesso che i criteri e le valutazioni seguiti del CIPE nel passato non riflettevano affatto la reale situazione di tensione abitativa presente nelle varie aree del paese. Occorre quindi individuare un nuovo criterio. La collega Maria Eletta Martini, prima, ha richiamato un criterio attorno al quale peraltro individuate delle convergenze all'interno delle due Commissioni, giustizia e lavori pubblici, cioè il criterio proposto da questo emendamento, vale a dire siano le regioni protagoniste dell'individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa, sulla scorta di un criterio generale fissato dalla legge. Su questo principio in sede di Commissioni sono state d'accordo tutte le forze politiche, sono stati d'accordo, ovviamente, i sindaci e le organizzazioni sindacali che ci hanno chiesto di orientarci in tal senso, esprimendo adesione alla nostra posizione e noi, coerentemente con tutti questi consensi, proponiamo un emendamento.

Ci è stato obiettato che non ci sarebbe il tempo sufficiente, per le regioni, per procedere alle delibere di individuazione dei comuni da ritenersi sofferenti di tensione abitativa e noi riteniamo, invece, che il tempo

ci sia e riteniamo anche che sia corretto offrire alle regioni un criterio oggettivo, idoneo a valutare con certezza l'esistenza o meno di tensione abitativa.

I criteri sono indicati dal combinato disposto delle lettere a), b) e c), che non illustro perchè è già stato illustrato ieri in sede di discussione generale; voglio solamente ribadire che non è accettabile come principio serio quello indicato dalla maggioranza, secondo la quale la tensione abitativa sarebbe determinata dal rapporto tra il numero degli sfratti resi esecutivi e il numero delle famiglie residenti. Il rapporto deve fare riferimento alla esecutività degli sfratti e alle famiglie che vivono in locazione, deve fare riferimento cioè a numeri che siano tra loro coerenti, legati da intima connessione.

Detto questo, ritengo illustrato il nostro emendamento, fermo restando che mi rendo conto che oggi esso non verrà approvato, però voglio sottolineare la situazione molto strana che si verifica in Senato. Siamo d'accordo sul principio in base al quale devono essere le regioni protagoniste (perchè ne hanno competenza costituzionale) ad intervenire nel settore delle abitazioni, siamo d'accordo sul fatto che i criteri indicati dai comuni, dalle organizzazioni sindacali, e qui contenuti, sono quelli corretti, ma si dice che non c'è il tempo per accettare questi principi in questa sede. Mi auguro almeno, dopo tante adesioni, che nel prossimo decreto che verrà emanato — e sarei già in grado, onorevole Sottosegretario, come ho già fatto con il ministro Nicolazzi, di indicare quando sarà emanato il prossimo decreto di proroga degli sfratti — almeno si recepiscano queste indicazioni che a parole sono accolte. Vi sarà un'altra occasione, onorevole Tassone, che potrebbe anche essere prossima, se la maggioranza troverà l'intesa: quella della riforma della legge sull'equo canone. Temo però che sia molto più probabile che ci troveremo prima a fare i conti con un nuovo decreto sugli sfratti: l'appuntamento dunque è rinviato a quell'epoca.

DEGOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DEGOLA. Signor Presidente, intervengo solo per esprimere una mia opinione e richiamare la sua cortese attenzione sul fatto che, avendo l'Assemblea approvato l'emendamento 1.1, mi sembra esista un contrasto tra il secondo comma dell'emendamento 1.1 e quanto viene proposto con l'emendamento 4.2. Infatti, il secondo comma prevede in modo esplicito che, ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, si demanda al CIPE l'individuazione dei comuni nei quali gli stessi articoli 2 e 3 trovano applicazione. Invece, nell'emendamento 4.2 — sempre ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge — si propone di demandare alle regioni tale individuazione. Qualora l'emendamento 4.2 venisse approvato, non sarebbe quindi chiaro se quel compito spetta al CIPE o alle regioni. Sotto questo aspetto, credo dunque che tale proposta di modifica debba essere preclusa.

PRESIDENTE. La questione da lei posta, senatore Degola, è fondata. Poichè l'eventuale approvazione dell'emendamento 4.1 precluderebbe la votazione dell'emendamento 4.2, la Presidenza valuterà il problema al momento della votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LIPARI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.2, esprimo il mio consenso al rilievo avanzato poco fa dal senatore Degola. Indipendentemente dall'eventuale approvazione dell'emendamento 4.1, ritengo, infatti, che l'emendamento 4.2 introdurrebbe un principio contraddittorio rispetto al testo del secondo comma dell'articolo 1. A prescindere da questa valutazione e anche per memoria di questa Assemblea, tengo comunque a sottolineare che i criteri che l'emendamento 4.2 introdurrebbe non sarebbero suscettibili di effettiva applicazione, in quanto si fa riferimento a dati che — come abbiamo potuto accertare nella discussione tenutasi nelle Commissioni riunite, in una costruttiva dialettica con il Governo — non sono obiettivamente disponibili.

La stessa tormentata formulazione del secondo comma dell'articolo 1, così come approvato, con le modificazioni introdotte conseguentemente all'accoglimento dell'emendamento 1.1, che faceva riferimento ai mandamenti pretorili e quindi anche ad ambiti locali diversi da quelli indicati nell'emendamento 4.2, è il riflesso di una situazione nella quale, come ripeto, si deve tener conto dei dati di cui la nostra struttura burocratica dispone.

Appare pertanto superfluo introdurre un criterio operativo e normativo che non è suscettibile di concreta applicazione e ciò, lo ribadisco, a prescindere dai motivi di preclusione che ho poc'anzi esposto.

* TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 4.1. Per quanto riguarda invece l'emendamento 4.2, il Governo si richiama al parere del relatore e all'eccezione sollevata poco fa dal senatore Degola.

Tengo comunque a ribadire con estrema chiarezza che i riferimenti contenuti nell'emendamento 4.2 non sono possibili, poichè disponiamo attualmente di dati relativi ai soli mandamenti pretorili, come abbiamo già avuto modo di dire più volte in Commissione e come ripetiamo anche in questa sede.

Il Governo esprime infine parere favorevole all'emendamento 4.1/1.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per far rilevare al Governo e ai colleghi della maggioranza che nell'era dell'informatica è assolutamente impossibile affermare che i dati da noi richiesti per definire nuovi criteri non sono conoscibili o conseguibili.

PRESIDENTE. Se i relatori sono d'accordo, il contenuto dell'emendamento 4.1/1 potrebbe essere considerato come modifica a integrazione dell'emendamento 4.1.

LIPARI, *relatore*. D'accordo, signor Presidente, modificiamo il testo dell'emendamento 4.1 aggiungendo infine le parole: «ai comuni di cui all'articolo 1».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalle Commissioni riunite, con la modifica testè indicata dal relatore.

È approvato.

Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.1, è precluso l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Lotti Maurizio e da altri senatori.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 5.

1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale - CER - ripartisce fra tali comuni la somma di lire 800 miliardi per provvedere:

a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso;

b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono destinati, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2, a coloro nei cui confronti sia stato eseguito o sia eseguibile un provvedimento di rilascio.

3. I comuni di cui al comma 1 possono procedere all'acquisto di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti.

4. Gli alloggi devono avere le caratteristiche tipologiche di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo eventuali deroghe approvate dal comitato esecutivo del CER.

5. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisto di altri immobili a migliori condizioni.

6. È consentito, in relazione alla natura del finanziamento disponibile, anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata, con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai commi 5 e 6 non può essere superiore a quello definito in convenzione.

8. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

9. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975, il prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 8, può essere maggiorato in misura non superiore al 20 per cento.

10. Le assegnazioni delle unità immobiliari acquistate sono disposte dal comune, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2.

11. I soggetti assegnatari degli alloggi devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e rientrare nelle fasce di reddito di cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

12. Gli alloggi di cui ai commi 5 e 6 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al comma 8 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

13. Il comitato esecutivo del CER procede alla ripartizione delle somme previste nel

comma 1 sulla base del numero degli abitanti residenti al censimento del 25 ottobre 1981, dei provvedimenti di rilascio emessi e delle richieste di esecuzione dei provvedimenti stessi, nonché delle disponibilità alloggiative esistenti nei singoli comuni. Per tali adempimenti il comitato esecutivo è integrato dal rappresentante del Ministero dell'interno in seno al CER.

14. I comuni entro sessanta giorni dalla ripartizione inviano al CER un programma di utilizzazione dei fondi assegnati, secondo le finalità indicate nel comma 1.

15. La messa a disposizione dei fondi, ripartiti ai sensi del comma 13 per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera *a*) del comma 1, è effettuata quando i comuni abbiano dato completa attuazione al programma di acquisti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Il CER accerta la regolare esazione dei canoni di locazione degli immobili acquisiti con il programma di cui al presente decreto, nonché con quello di cui all'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge.

16. Al finanziamento di lire 600 miliardi di cui alla lettera *a*) del comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e, quanto a lire 500 miliardi, con mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto-legge luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. I mutui sono garantiti dallo Stato.

17. L'ammortamento dei mutui è disciplinato dalle norme previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

18. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 250 miliardi, l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria» e, per lire 50 miliardi, l'accantonamento «Completamento interventi avviati in attuazione della legge 14 marzo 1977, n. 73».

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il CER, sentite le Regioni, ripartisce nel biennio 1987-1988 tra i Comuni ed i consorzi di Comuni, appositamente costituiti nell'ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso comitato, la somma di lire 1.500 miliardi per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa, con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di zona, purchè in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Lo stanziamento è destinato per l'80 per cento agli interventi di cui all'articolo 1, lettera *a*) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e per il 20 per cento agli interventi di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 1 della citata legge. I comuni di cui al presente comma possono utilizzare non oltre il venti per cento della somma loro assegnata per il recupero di immobili destinati ad uso abitativo di loro proprietà.

3. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazioni superiori a 300.000 abitanti secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del CER ripartisce fra tali comuni la somma di lire 200 miliardi per provvedere alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

4. Al finanziamento di lire 1.500 miliardi di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi con apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e, quanto a lire 1.400 miliardi, di cui 700 per l'anno 1986, con mutui garantiti dallo Stato, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto-legge luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

5. L'ammortamento dei mutui è disciplinato dalle norme previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

6. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 3, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 1.500 miliardi, l'accantonamento "Interventi a favore della Regione Calabria" e, per lire 50 miliardi, l'accantonamento "Completamento interventi avviati in attuazione della legge 14 marzo 1977, n. 73".

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

5.2 LOTTI Maurizio, LIBERTINI, VISCONTI, GIUSTINELLI

Sostituite il comma 1 con il seguente:

«1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa, che si registra nei comuni di cui al precedente articolo 4 il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale — CER — ripartisce fra le Regioni la somma di lire 800 miliardi per provvedere:

a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso, di cui 300 miliardi per i comuni con

popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981;

b) quanto a lire 200 miliardi, per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94».

5.3 LIBERTINI, LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI, VISCONTI

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune può essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprietà destinati ad uso abitativo;».

5.6 I RELATORI

Al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenendo comunque conto della composizione e del reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario».

5.5 I RELATORI

Al comma 13, sopprimere le parole: «nonchè delle disponibilità alloggiative esistenti nei singoli comuni».

5.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. I fondi di cui al comma 13 non utilizzati da parte dei Comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte del CER, sulla base di richieste ad esso inoltrate, all'acquisto di alloggi da parte di altri Comuni in cui si registrino difficoltà abitative nel mercato dell'affitto».

5.4 SPANO Roberto

Ricordo che per quanto riguarda l'emendamento 5.2, la Commissione bilancio ha precisato, come ci ha detto il senatore Colella nel

corso dell'intervento di questa mattina, che, se il Governo non dichiara la disponibilità finanziaria in merito, il suo parere è contrario.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

VISCONTI. Signor Presidente, illustrerò molto brevemente gli emendamenti 5.2 e 5.3, anche perchè soprattutto il primo si illustra da sè; su questo argomento siamo infatti intervenuti molte volte e in diverse occasioni.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 5.3, proponiamo una diversa distribuzione dei finanziamenti che vengono previsti nel provvedimento al nostro esame, sulla base delle indicazioni che sono pervenute dai sindaci e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nel corso delle audizioni che sono state svolte recentemente.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 5.6, 5.5 e 5.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.6, si tratta di un'esigenza che è parzialmente inserita in uno degli emendamenti (esattamente, il 5.2), ma in un contesto tutto diverso, esigenza che, peraltro, è stata rappresentata alle Commissioni anche nel corso delle audizioni che abbiamo svolto con le categorie interessate, nonché con l'Associazione nazionale comuni d'Italia. Si tratta di una scelta che, come è emerso anche nella discussione generale, alcuni comuni d'Italia hanno effettuato, cioè la scelta di acquistare immobili fatiscenti o non utilizzati per poterli ristrutturare e destinare ad esigenze abitative. Quindi è opportuno, sia pure quantificandola in una certa misura percentuale, riservare una parte di tali somme anche a questo tipo di destinazione che non consiste necessariamente nell'acquisto di immobili di nuova costruzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.5, si intende rispondere ad una esigenza che i relatori avevano rappresentato nella loro relazione introduttiva a questa discussione. Avendo constatato che nessun emendamento al riguardo è stato presentato, hanno ritenuto opportuno rendersi essi promotori di un emendamento in proposito, introducendo co-

munque un criterio limitativo rispetto alle scelte che possono essere fatte dalle commissioni. Si vuole cioè evitare il sospetto che le commissioni possano, in alcuni ambiti territoriali, operare secondo criteri che, adottando una parola abusata, potremmo definire «di lottizzazione», prescindendo da criteri in qualche modo oggettivi e quindi suscettibili di impugnazione, in sede amministrativa, dell'atto in ipotesi assunto in deroga a questi principi.

Sarebbe stata più opportuna (ma non poteva che essere una iniziativa del Governo) una elencazione più puntuale ed analitica. In mancanza, ci sembra peraltro che il riferimento quanto meno alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo del nucleo stesso sia un criterio che debba essere inserito in ipotesi di questo genere.

Quanto all'emendamento 5.1, che è espressivo di un inciso presente invece nel testo originario del decreto, la ragione della soppressione nasce dalle considerazioni che ho già sommariamente indicato con riferimento all'ultimo emendamento di cui all'articolo 4.

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 5.4.

Da un'analisi compiuta dal CER e anche sulla base di elementi di informazione che abbiamo tratto dalla relazione previsionale e programmatica si evince che l'utilizzazione della capacità di spesa e di impiego dei fondi destinati non si è esaurita e non si esaurirà facilmente. Quindi si propone che, al fine di una produttività degli stanziamenti di spesa, i residui vengano utilizzati anche per quei comuni che ne facessero richiesta successivamente e comunque non compresi tra i primi. Pertanto il proposito, che mi sembra evidente, è quello di rendere conseguente alla volontà del Parlamento e del Governo l'utilizzazione al massimo delle somme stanziare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.2 esprimo parere contrario. Esso, infatti, sostanzial-

mente modifica e stravolge tutto il tessuto dell'articolo 5, così come era stato formulato dal Governo. Ribadisco che l'inciso di cui alla parte finale del secondo comma dell'emendamento è stato estrapolato ed assunto ad oggetto dell'emendamento 5.6 dei relatori.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.3, peraltro rimettendomi al Governo per sue diverse, eventuali valutazioni rispetto alla misura ed al criterio dello stanziamento. Esprimo personalmente parere favorevole all'emendamento 5.4 del senatore Spano Roberto per le ragioni dal medesimo illustrate.

* TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente nell'emendamento 5.2 i proponenti fissano un nuovo biennio, credo il 1988-89, ed anche nuove modalità di finanziamento e di agevolazione da verificare. Questa non è assolutamente materia di decreto-legge, ma va rinviata in termini organici ad altri provvedimenti. Il Governo quindi esprime parere contrario.

Il Governo è, altresì, contrario all'emendamento 5.3; i finanziamenti dovrebbero essere ripartiti prima tra le regioni e poi tra i comuni con un annullamento dell'effetto anche sul piano della funzionalità. Il Governo, pertanto, non è d'accordo su questo criterio.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 5.1. Per quanto concerne l'emendamento 5.4, la proposta del senatore Spano potrebbe essere accolta. Il Governo propone però una limitazione del campo di applicazione, con il riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. In tal modo la proposta avanzata sarebbe più facilmente realizzabile ed avrebbe uno spessore più concreto.

Circa gli emendamenti 5.6 e 5.5, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, prego il senatore Spano Roberto di pronunziarsi sulla proposta del Governo.

SPANO ROBERTO, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.4 viene

quindi integrato, dopo le parole «di altri comuni», con le parole: «con popolazione superiore a 100.000 abitanti».

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Desidero ricordare alla Presidenza, all'onorevole Sottosegretario, a me stesso e agli altri colleghi che ieri il senatore Ruffino ha passato in rassegna metà della legislazione relativa al problema della casa dimostrando come, in effetti, si tratta quasi sempre di decreti-legge, a volte convertiti ed a volte no.

E all'onorevole Tassone che con due leggi, la n. 25 del 1980 e la n. 94 del 1982, entrambe di conversione di decreti-legge, abbiamo addirittura fatto per migliaia di miliardi piani straordinari per l'edilizia sovvenzionata ed agevolata (*interruzione del sottosegretario Tassone*), ragion per cui sarebbe perfettamente compatibile con questo decreto-legge varare un piano biennale di edilizia pubblica sovvenzionata, agevolata in questo caso, di 1.500 miliardi, «un piano ponte», in attesa del futuro piano decennale.

* TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Diciamo allora che non vogliamo fare leggi organiche e vogliamo andare avanti con i decreti-legge, così siamo più chiari. Non possiamo dire qui alcune cose e poi dire altre cose al paese. Ma sì, avete la legge sull'equo canone: approvatela.

LOTTI MAURIZIO. Non abbiamo alcuna intenzione di polemizzare.

LIBERTINI. Stiamo approvando una legge, onorevole Tassone, non stiamo emanando un decreto-legge.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Senatore Libertini, a mio avviso, stiamo convertendo un decreto-legge e anche nella conversione si devono rispettare

i limiti del decreto-legge. (*Interruzione del senatore Libertini*).

PRESIDENTE. La prego di proseguire, senatore Lotti.

LOTTI MAURIZIO. Concludo ribadendo che, al di là delle giuste precisazioni del compagno Libertini, la mia preoccupazione era solamente quella di sottolineare che ci pare improprio richiamare la coerenza quando questa fa comodo ad una certa tesi e non aver presente il quadro complessivo.

Detto questo, riconfermo l'emendamento 5.2 che lei, signor Presidente, sta ponendo in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Lotti Maurizio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Spano Roberto nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 e dei relativi subemendamenti:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989».

5.0.1 SPANO Roberto, PAGANI Maurizio

«Art. 5-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 31 dicembre 1987».

5.0.2 LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI, LIBERTINI, POLLASTRELLI, VISCONTI, BISSO, PIERALLI, BONAZZI, SALVATO

«Art. 5-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 31 dicembre 1987».

5.0.6. RUFFINO, ALIVERTI, PAGANI Maurizio, GUSSO, DEGOLA, DE CINQUE, PINTO Michele, FIMOIGNARI

All'emendamento 5.0.7, al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo: al comma 2 sostituire le parole: «180 miliardi» con le altre: «210 miliardi»; aggiungere in fine il seguente comma:

«4. I benefici di cui al comma 1 sono estesi ai cittadini italiani emigrati all'estero e iscritti nelle liste elettorali di un comune italiano».

5.0.7/2 LIBERTINI, LOTTI Maurizio, POLLASTRELLI, PIERALLI, VISCONTI, CROCCETTA, GIUSTINELLI, BISSO, DI CORATO

All'emendamento 5.0.7 dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano».

5.0.7/1 RUFFINO, DEGOLA, MARTINI, GIUST, ROMEI, DEL NOCE, LAI, NERI, ORIANA, VERNASCHI, REBECCHINI, COLOMBO Vittorino (V.), CERAMI, VENTURI

«Art. 5-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro indicata nei predetti commi è elevata al 4 per cento.

2. All'onere derivante dalle minori entrate di cui al comma 1, valutato per l'anno 1987 in lire 180 miliardi, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato dell'anno medesimo, derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.0.7

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Illustrerò l'emendamento 5.0.1, signor Presidente. Cercherò di essere piuttosto breve, anche se la questione che viene proposta richiederebbe un arco di tempo maggiore per il suo approfondimento.

Ai fini di agevolare l'acquisto della prima casa, si intervenne una prima volta con la legge dell'aprile 1982, n. 168, per attuare tali agevolazioni fino al 31 dicembre 1983 e ciò fu fatto proprio perchè si partiva dalla considerazione reale che il mercato dell'acquisto abitativo era abbastanza statico e bisognava incentivarne la dinamica. I risultati furono certamente positivi, tant'è vero che i giudizi di tutte le aree culturali ed economiche, ma anche delle forze politiche, su questa prima esperienza furono tali da indurre ripetutamente il Parlamento, con una certa resistenza e riottosità da parte del Governo successivamente superata, quindi anche con una capacità di convinzione da parte di chi resisteva, ad approvare le agevolazioni fiscali di cui sto parlando. L'ultima occasione fu in sede di esame della legge finanziaria 1986 che prorogò le agevolazioni fiscali al 31 dicembre 1986.

Alla fine di quest'anno, perciò, noi non saremmo più nelle condizioni di poter operare nell'acquisto della prima casa con agevolazioni fiscali se non prorogassimo la norma. La mia proposta consiste proprio nello stabilire una proroga per tre anni e su questo punto mi intratterò brevemente.

Dalla lettura del resoconto sommario — non essendo purtroppo disponibile, come invece sarebbe necessario, il resoconto stenografico — mi risulta che il Ministro delle finanze, rispondendo ad altri colleghi in sede di Commissione finanze e tesoro, si è dichiarato sostanzialmente per una coerenza di comportamento ai fini della messa a regime della cosiddetta legge Formica, almeno se ho capito bene il suo discorso. Nel resoconto sommario infatti si legge che il Ministro fa presente che a suo tempo questa legge fu proposta come misura del tutto provvisoria, e questo è vero. Si è voluto poi prorogarla di anno in anno — come ho già detto — fino ad oggi. Qualora però si volesse, con un comportamento più coerente, rendere permanente questo beneficio, bisognerebbe tener conto del notevole alleggerimento fiscale che è stato recato con un sistema di valutazione semplificata per l'imposta di registro sugli immobili.

La ragione che mi porta a proporre non

una messa a regime — non si tratta infatti di questo — ma una proroga triennale è la necessità di dare certezza e tranquillità al mercato dell'acquisto della prima casa. Questa è la prima ragione della mia proposta.

La seconda ragione è quella di dare tranquillità e serenità al Parlamento ed al Governo, affinché non ci si rincorra da un'Aula all'altra nei due rami del Parlamento, ogni sei mesi, per la proroga delle disposizioni previste dalla cosiddetta legge Formica. In sostanza bisogna determinare, come ho detto ieri, una fase transitoria per consentire una riflessione e un approfondimento al fine di dare una sistemazione complessiva alla politica fiscale — voglio sottolineare che ne ha un grande bisogno — nei riguardi del settore dell'abitazione.

Queste sono le ragioni di fondo dell'emendamento da me proposto. Ho sentito prima che, per quanto riguarda la copertura finanziaria, sono state sollevate obiezioni dalla Commissione bilancio. Ci troviamo su un terreno, veramente incontrollabile, di previsione quantitativa rispetto agli effetti del minore o maggiore introito. Non sono un esperto della materia e perciò non voglio addentrarmi su tale questione. Voglio soltanto sottolineare due piccoli dati: ieri mattina un'ipotesi del Governo si riferiva a circa 120 miliardi; nel pomeriggio si era già passati a 180 miliardi, mentre l'anno scorso, nell'ambito della legge n. 118, si è arrivati ad una copertura di 400 miliardi. Come ho già detto ieri, ma voglio ripeterlo anche oggi, è certamente difficile prevedere gli effetti quantitativi, ma è necessario giungere ad un punto di equilibrio, nonostante i margini di rischio e di errore che si possono determinare.

Credo che la copertura per questo triennio debba essere individuata soltanto per l'anno di grazia 1987 e la successiva legge finanziaria provvederà per gli altri anni. Ritengo perciò che questa copertura possa essere adeguatamente trovata. I colleghi della Commissione bilancio, oltre a darci il loro contributo sul piano politico, potrebbero e forse vorrebbero darci anche il loro contributo ai fini della quantificazione e dell'individuazione dell'appostamento della voce. In questo modo potremo superare il problema e risol-

vere per un triennio, e non soltanto per un anno, la questione delle agevolazioni fiscali di chi acquista la prima casa.

* LIBERTINI. Signor Presidente, illustrerò brevemente sia l'emendamento 5.0.2 che l'emendamento 5.0.7/2. Volevo però richiamare l'attenzione del senatore Spano e cogliere l'occasione per fare anche una breve dichiarazione. Ho però bisogno che il senatore Spano ed il senatore Vassalli mi usino la cortesia di ascoltarmi.

PRESIDENTE. Questo è sempre auspicabile, anzi è raccomandabile.

LIBERTINI. Onorevole Presidente, noi riteniamo che l'emendamento presentato dal collega Spano e le argomentazioni con le quali lo ha sostenuto siano del tutto da condividere. E poichè il successivo emendamento da noi presentato, l'emendamento 5.0.2, è analogo, dichiaro che noi voteremo a favore dell'emendamento Spano.

A questo punto però vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamento 5.0.1 se sono d'accordo su un subemendamento, il 5.0.7/2, che avevamo riferito ad un emendamento successivo. Con tale subemendamento intendiamo estendere i benefici previsti dall'emendamento Spano ai cittadini italiani emigrati all'estero che abbiano la residenza in comuni della Repubblica. Se la Presidenza è d'accordo ed il collega Spano me lo consente, riferirei quindi il subemendamento 5.0.7/2 all'emendamento 5.0.1

PRESIDENTE. Se ho ben compreso dunque il subemendamento 5.0.7/2 va considerato subemendamento 5.0.1/1 all'emendamento 5.0.1.

LIBERTINI. Sì, signor Presidente. Voglio aggiungere una rapida considerazione ed una richiesta. La cosiddetta legge Formica nacque con un'intesa tra il Ministro delle finanze dell'epoca, la maggioranza e l'opposizione comunista, come primo passo verso l'attuazione delle misure che il libro bianco Reviglio riteneva necessarie per cambiare l'imposizione fiscale sulla casa. Da allora, per le

divisioni nel suo interno, la maggioranza ha compiuto continui passi indietro rispetto a quella impostazione e la legge Formica è diventata un'eccezione. Ma non nacque così con il nostro accordo, bensì come un primo passo nella direzione di un cambiamento del sistema fiscale della casa. Ecco perchè sosteniamo l'emendamento Spano che, come il nostro, va in quella direzione.

In secondo luogo annuncio che sull'emendamento 5.0.1 il Gruppo comunista chiede la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Comunico che è stata richiesta dal prescritto numero di senatori la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 5.0.1.

Poichè si procederà a tale votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Nel frattempo, procediamo nell'illustrazione dei successivi emendamenti.

RUFFINO. Signor Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti 5.0.6 e 5.0.7/1. Con il primo ci proponiamo di prorogare fino al 31 dicembre 1987 i benefici previsti dalla legge Formica. Il Gruppo della Democrazia Cristiana si era reso portavoce di questa esigenza per primo presentando, già durante i lavori delle Commissioni riunite, il contenuto sostanziale di questo emendamento. Riteniamo, infatti, che il provvedimento sia molto atteso e quindi meriti una particolare attenzione da parte del Parlamento.

Il nostro Gruppo prende inoltre atto con compiacimento che il Governo, di fronte alle insistenze dei Gruppi politici, ha presentato una propria proposta che recepisce in parte questa esigenza, anche se eleva l'aliquota, ai fini dell'imposta di registro, dal 2 al 4 per cento.

Noi siamo contrari ad una proroga indiscriminata della legge Formica fino al 1989, proposta nell'emendamento presentato dal senatore Spano e ripreso dal Gruppo comunista, perchè noi della Democrazia cristiana...

LIBERTINI. Voi chi?

RUFFINO. Noi della Democrazia cristiana! Senatore Libertini, siete stati voi a chiedere il voto segreto.

LIBERTINI. Volevo solo capire.

RUFFINO. Noi della Democrazia cristiana, siamo, come dicevo, contrari ad una proroga indiscriminata della legge Formica, anche se riteniamo che sia necessario porre a regime i benefici della legge Formica con alcuni opportuni correttivi.

Il primo correttivo fondamentale è il seguente: colui che acquista la prima casa ha diritto a benefici di carattere fiscale; su ciò siamo tutti d'accordo. Credo, però, che qualche perplessità, qualche riserva dobbiamo pure avanzarla, se esaminiamo l'ipotesi di chi possiede già un numero considerevole di appartamenti e che, prendendo la residenza per dieci o quindici giorni in una città in cui non ha una prima casa, beneficia di queste agevolazioni di carattere fiscale che, a nostro avviso, sono state approvate con ben altre finalità e potrebbero essere, nel caso di specie, del tutto inutili e superflue.

In altri termini, il proprietario di dieci o quindici appartamenti, che acquista in una città dove non possiede appartamenti, prendendo la residenza anche per un periodo temporale di dieci giorni, gode dei benefici fiscali di questa legge. Credo che ciò determini qualche effetto distorsivo, che sia opportuno correggere nel porre a regime la legge Formica.

Se proroghiamo di un anno i benefici della legge Formica, consentiamo al Parlamento di legiferare complessivamente su questa materia. Se abbiamo assicurazioni da parte del Governo in questo senso, annunziamo fin da ora che potremmo eventualmente ritirare il nostro emendamento, sempre però che il Governo — come ho già detto — ci dia ampie garanzie ed assicurazioni al riguardo.

Viceversa, vorrei sottoporre alla cortese attenzione del Governo e dell'Assemblea il subemendamento 5.0.7/1, con il quale il Gruppo della Democrazia cristiana richiede che il beneficio della legge Formica sia este-

so ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistano la prima casa sul territorio italiano. Avevo già illustrato tale subemendamento nell'intervento in discussione generale, perchè mi pare che questa sia una norma da inserire già in questo provvedimento di carattere provvisorio e da inserire poi a regime, allorchè i benefici della legge Formica verranno non più prorogati di anno in anno, ma assunti nel nostro ordinamento legislativo.

Sotto questo profilo, debbo dire, per la verità, che il parere della Commissione bilancio, onorevole Presidente, non mi sembra del tutto contrario, perchè dice che per entrambi gli emendamenti — vi è un emendamento del Gruppo della Democrazia cristiana ed un emendamento del Gruppo comunista — si verifica una maggiore spesa. Credo che tale spesa sia estremamente limitata, di fronte al beneficio che noi dobbiamo accordare ai cittadini italiani che sono emigrati all'estero e che hanno l'ambizione, la nostalgia, il desiderio di ritornare nel territorio italiano consentendo loro di acquistare la prima casa — ed è veramente la prima casa, perchè non interviene quell'effetto distorsivo di cui parlavo prima — sul territorio italiano, attraverso questi benefici di carattere fiscale.

Ritengo che in tal modo colmiamo una lacuna nel settore legislativo e diamo anche una risposta a coloro che, per ragioni di lavoro, sono stati costretti ad emigrare all'estero.

* TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente per quanto riguarda l'emendamento 5.0.7 ritengo che si illustri da sè. Il Governo ha predisposto questo emendamento anche perchè ha avuto la possibilità in questi giorni di ascoltare le proposte e le indicazioni che sono emerse da parte dei vari Gruppi politici. Nella mia dichiarazione di ieri sera, ho detto che il Ministero dei lavori pubblici è sempre stato d'accordo per quanto riguarda la proroga della cosiddetta legge Formica. Con questo decreto si propone un'ulteriore proroga ma, come dicevo, in fondo c'è la volontà del Governo di andare a regime per quanto riguarda questa legge Formica e se qui non si

è potuto inserire un provvedimento a regime è perchè ci troviamo di fronte ad una decretazione di urgenza e gli effetti previsti da questo provvedimento sono limitati nel tempo.

Con queste considerazioni pregherei i proponenti, il senatore Spano, il senatore Ruffino, di ritirare i loro emendamenti e di votare questo emendamento presentato dal Governo, tenendo conto di queste dichiarazioni, di questa volontà che sottolineo in questo momento, anche perchè la materia non credo si possa ormai più prestare a strumentalizzazioni. Perciò il mio invito è rivolto anche al Gruppo comunista affinché valuti con serenità lo sforzo e l'impegno che il Governo conferma oggi in questa Assemblea.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, la mia parte politica è dell'avviso di dare adesione all'emendamento 5.0.1 che propone una proroga più estensiva rispetto agli altri emendamenti. La legge Formica tende ad agevolare non soltanto le case da locare, ma anche e maggiormente l'acquisto delle case e quindi si pone in quell'insieme di provvedimenti che debbono valere ad eliminare quello che si dice essere il problema della casa. Peraltro, queste proroghe si sono susseguite da tempo e non vi è motivo di rinviare ad un tempo molto breve con la certezza di doverlo ancora una volta prolungare. Certamente sarebbe stato forse più congruo prorogare la legge *sine die*, senza determinare una data di scadenza, attesa la problematica che sottende alla stessa. Però, siccome siamo in sede di conversione di decreto-legge, che presuppone una necessità ed un'urgenza, a me sembra che non si debba fare riferimento a problemi di carattere generale, ma di carattere specifico. Per questi motivi siamo favorevoli all'approvazione dell'emendamento 5.0.1.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, intervengo

per aderire alle considerazioni svolte dal sottosegretario Tassone a nome del Governo.

Effettivamente l'emendamento presentato ieri dal Governo è stato frutto di una serie di elaborazioni e di contributi portati anche dal nostro Gruppo politico, in modo particolare. I temi fondamentali sono rappresentati dalla durata della proroga delle disposizioni della legge Formica e dalla elevazione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro. L'emendamento presentato dal senatore Roberto Spano — stando almeno alla sua illustrazione — tendeva soprattutto a contrapporsi alle continue proroghe di una legge — vale a dire la legge Formica — che ha dimostrato, in definitiva, una propria validità di carattere permanente, sia pure con tutte le riserve che si possono avanzare rispetto a talune situazioni anomale come quelle descritte poc'anzi dal senatore Ruffino.

Per quanto riguarda invece l'elevazione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro, credo che il senatore Roberto Spano non debba avere obiezioni particolari al riguardo. Come abbiamo ascoltato, del resto, il suo discorso era in sostanza orientato — ed in modo plausibile — sul tema della durata della proroga. Ora, di fronte ad una dichiarazione come quella resa poco fa in quest'Aula dal rappresentante del Governo circa l'intendimento del Governo stesso di portare a regime le riduzioni previste dalla legge Formica credo debbano prevalere le considerazioni attinenti la particolarità dei disegni di legge di conversione in legge di decreti-legge, che si collegano al carattere di urgenza degli stessi. È quindi opportuno non superare, al momento, certi limiti temporali. Se non vi saranno, come mi auguro, obiezioni da parte dei proponenti degli emendamenti in esame all'elevazione dell'aliquota dal 2 al 4 per cento, ritengo che vi siano tutti i presupposti perchè le proposte di modifica in questione possano essere ritirate, come richiesto dal rappresentante del Governo.

Devo comunque preannunciare che il Gruppo socialista voterà a favore dell'emendamento presentato dal Governo, sia pure con le riserve nascenti dal carattere di segretezza che al voto medesimo è stato imposto.

FONTANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANARI. Le parole di saggezza del senatore Vassalli mi hanno convinto a votare a favore dell'emendamento presentato dal Governo, sul quale per la verità nuttivo alcuni dubbi. Vorrei inoltre esprimere il mio convincimento che l'emendamento 5.0.7/1 risponda meglio dell'emendamento 5.0.7/2 alle esigenze degli emigrati. Voterò pertanto a favore anche dell'emendamento 5.0.7/1.

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le considerazioni espresse poco fa dal senatore Vassalli esprimono molto bene, a mio avviso, la posizione che si ritiene di poter assumere anche da parte del Gruppo repubblicano in merito ad un dibattito che abbiamo svolto, per la verità, già diverse volte ed in diverse situazioni. Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo in presenza di un problema molto importante — quale, appunto, quello dei trasferimenti — e che nessuno vorrebbe arrivare ad imposizioni di carattere fiscale tali da rendere più difficoltosa la mobilità nel settore delle abitazioni.

Il problema semmai è quello di verificare, se rispetto ad una impostazione di carattere generale come questa, le agevolazioni prorogate nel tempo abbiano effettivamente prodotto poi quei risultati che ci aspettiamo. Indubbiamente, il provvedimento recherà alcuni benefici. Tuttavia, alla luce dei risultati finora conseguiti, appare chiaro che il problema generale della casa non è riferito soltanto agli aspetti fiscali, ma alla possibile soluzione da dare a tale particolare questione.

Per tutti questi motivi e tenendo conto che con le disposizioni sull'imposta di registro si sono notevolmente abbassati i livelli di valutazione del fisco sugli immobili trasferiti, ne consegue che la possibilità cosiddetta automatica di valutazione degli stessi consente, da un lato, come rilevava poco fa il senatore Vassalli, di rendere più lungo, se non addirittura permanente, l'attuale sistema di agevo-

lazioni e, dall'altro, di ricondurre l'imposizione ad un livello tale da non incidere eccessivamente per quanto riguarda gli oneri generali.

Per queste considerazioni, che credo ormai siano sufficientemente chiare da parte di tutti, confermiamo il nostro voto favorevole all'emendamento del Governo.

SPANO ROBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Signor Presidente, l'iniziativa che ho assunto con l'emendamento 5.0.1 non è affatto estemporanea e non è assolutamente pervasa da spirito protagonista in quanto fonda le sue ragioni proprio sulle esperienze di questi anni — e lo ribadisco — e su una volontà incerta del Governo rispetto alla messa a regime di queste norme.

Mi rendo conto delle considerazioni che alcuni colleghi hanno svolto, del margine anche risicato di interpretazione rispetto ad una norma che a regime non è, ad una dilatazione nel tempo che forse sarebbe criticabile sotto il profilo dell'urgenza, che quello su cui si va a legiferare è la conversione del decreto-legge, ma soprattutto faccio premio alle dichiarazioni del Governo che ho solleci-

tato già ieri in Commissione e che non ho alcuna ragione per non ritenere valide e impegnative, sapendo che poi il Governo in effetti ha una sua responsabilità ed il Parlamento ha la propria e che quindi gli impegni detti e ribaditi vanno vicendevolmente corroborati da iniziative assunte insieme.

Mi riferisco al fatto che tale questione si trascina sempre negli ultimi mesi dell'anno in cui si va alla scadenza del termine delle agevolazioni ed il Parlamento dovrebbe assumere un'iniziativa in termini più organici.

A questo punto, per non creare imbarazzi in tutti i Gruppi, nella maggioranza in particolare — è inutile nascondercelo — e per non crearne al Governo, ritengo di accedere alla richiesta di ritirare l'emendamento, rimanendo valide tutte le ragioni per le quali l'ho presentato — lo sottoscrivo in pieno — dandovi però un impegno. Qualora, per le ragioni più varie che non sto neanche ad ipotizzare, un'iniziativa del Governo ai fini di proporre al Parlamento la discussione di un provvedimento di politica fiscale in questo settore non intervenga nell'arco di alcuni mesi, qualora cioè non ci sia una proposta concreta, ci faremo promotori — e penso che a quel punto non sarei solo — di una iniziativa parlamentare che metta a fuoco la questione cercando di portarla a conclusione proprio per uscire dal regime della provvisoria e delle proroghe.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, dopo aver udito le dichiarazioni del senatore Roberto Spano, il Gruppo comunista fa proprio l'emendamento 5.0.1, al quale va riferito naturalmente il subemendamento 5.0.1/1, di cui prima ho parlato, che riguardava i cittadini italiani emigrati all'estero.

Preannuncio inoltre che il Gruppo comunista chiede il voto segreto anche su questo

subemendamento e, successivamente, come ho detto, sull'emendamento 5.0.1 che facciamo nostro.

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, sono cofirmatario dell'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Spano e dico subito che mi associo, per ragioni di coerenza politica, al ritiro dell'emendamento stesso. Voglio pe-

rò riaffermare la piena legittimità di questo emendamento, che vuole anche essere un richiamo forte e sottolineato ad una carenza del Governo nella politica fiscale della casa. Il regime cui il Governo ci ha costretto da molti anni, un regime continuo di incertezza sulla situazione fiscale della casa, fa sì che oltre ai gravi danni che vengono portati all'industria edilizia (e quindi di conseguenza alla produzione del bene casa che ha una ripercussione diretta sul problema casa e sulla disponibilità di case) vengano scoraggiate anche evoluzioni di fondo della politica abitativa che oggi richiede essenzialmente la mobilità: il nuovo modo di vivere, il nuovo modo di lavorare, fanno sì che la casa debba divenire un oggetto di facile commerciabilità. Quando, ad esempio, una famiglia deve trasferirsi per esigenze di lavoro, come sovente oggi accade, deve poter lasciare libera la casa nella quale precedentemente risiedeva ed accedere facilmente, senza vedere i suoi risparmi falciati da tassazioni che sono spesso inique, alla nuova casa.

La legge Formica ha avuto quindi questa benemerita che dobbiamo sottolineare ed è nostro intendimento portarla a regime. Siamo d'accordo, nel prevedere l'IVA al 2 per cento, che è quanto stabiliva la legge Formica, ma non ci va altrettanto bene la modifica che vuole portare al 4 per cento l'imposta di registro, perchè tale modifica non è quantificabile e non ha alcuna giustificazione. Infatti, il sistema di valutazione dell'imponibile ad imposta di registro, introdotto sulla base della valutazione dei coefficienti catastali, è un regime che sappiamo non avere sempre una relazione con la realtà, con il valore effettivo del bene, poichè basato su alcuni coefficienti che hanno l'unico pregio di essere predeterminati e quindi di non dare luogo a contenzioso, ma che non rispecchiano l'effettivo valore del bene. Aumentare quindi dal 2 al 4 per cento l'imposta di registro significa esaltare una differenziazione ed una disuniformità di fondo che esiste nel sistema di valutazione del bene.

Per questi motivi, questo innalzamento non ci sembra giustificato, anche se ci associamo al ritiro dell'emendamento. Tuttavia, come ha detto il senatore Spano, noi ritenia-

mo che la questione non si chiuda qui e vogliamo che non solo essa, ma tutta una politica fiscale della casa, sia definita in tempi brevi e certi da parte del Governo.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Prendo la parola per anticipare la dichiarazione di voto del Gruppo socialista sull'emendamento dei senatori Spano Roberto e Pagani Maurizio, fatto proprio dal Gruppo comunista. Non ripeterò le argomentazioni brillantemente svolte dal senatore Vassalli, ma devo chiarire le ragioni per le quali voteremo contro l'emendamento, pur essendo stato originariamente presentato da un nostro collega di Gruppo.

Tale emendamento fu presentato prima che il Governo assumesse un'iniziativa in ordine alla legge Formica ed aveva il significato di esprimere la posizione del nostro Gruppo, che è una posizione favorevole non soltanto alla proroga di tale legge, ma alla sua messa a regime. L'emendamento aveva quindi il significato di un'iniziativa politica dei socialisti, di una pressione nei confronti del Governo perchè si decidesse ad assumere posizione rispetto a tale problema. Ricordiamo, infatti, che lo scorso anno fu il Governo a proporre la proroga della legge Formica, ma fu l'Assemblea a deliberarla.

Il Gruppo socialista ha esercitato tutte le iniziative possibili perchè il Governo presentasse un suo emendamento, cosa che è avvenuta. Il Governo è venuto incontro alla nostra richiesta, anche se c'è una modifica, sulla quale potremo ritornare, relativa all'elevazione della imposta di registro al 4 per cento. Il Governo ha fornito la motivazione di tale modifica in base a calcoli fatti rispetto a tale imposta, ma nella temporaneità della proroga al 1987 e sull'impegno che ribadiamo in relazione alla messa a regime della legge Formica avremo tempo di riflettere e di esaminare se si tratti di una correzione equa e giusta. Esprimiamo quindi voto contrario perchè, dopo aver sollecitato nei confronti del Governo questa iniziativa ed aver ricevuto una risposta positiva, non ci

sembra corretto esercitare pressioni che vanno al di là dell'intesa e della soluzione che abbiamo raggiunto. C'è un problema di rapporti con il Governo da parte dei partiti che fanno parte della maggioranza, di correttezza e lealtà nelle impostazioni e c'è la realtà di un risultato che abbiamo ottenuto e che riteniamo complessivamente positivo.

C'è poi una questione di metodo per la quale ci rivolgiamo ai colleghi comunisti: non riteniamo che per decreto-legge si possa cercare di introdurre, in sede di conversione, norme che modificano definitivamente leggi sostanziali, e la conversione di un decreto-legge non è la sede propria per mettere a regime una legge. (*Interruzione del senatore Cannata*).

Il Partito comunista, proprio perchè aveva questa posizione, aveva presentato un emendamento — lo voglio ricordare ai colleghi — che proponeva la proroga al 31 dicembre 1987. Per cui ritengo che sia strumentale, in questo momento, appigliarsi ad un emendamento che aveva un'altra logica, un altro intento, nella sua proposizione e impostazione, di stimolo verso il Governo, per farlo diventare improvvisamente un tentativo di mandare a regime una normativa in sede di conversione di decreto-legge: evidentemente si fa questo anche per cercare di inserire un cuneo all'interno della maggioranza, rispetto a posizioni legittime che noi ribadiamo. Dunque restiamo sulla posizione originaria del Partito comunista che era per la proroga fino al 31 dicembre 1987 e la facciamo nostra e per queste ragioni votiamo contro l'emendamento fatto proprio dal Gruppo comunista tendente a portare a regime la legge Formica. Una volta tanto siamo d'accordo con voi. (*Commenti dall'estrema sinistra. Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LIPARI, relatore. Vorrei esprimere globalmente il mio parere su questi emendamenti tendenti ad inserire nuovi articoli dopo l'articolo 5.

Mi sembra che l'atmosfera, per certi versi surriscaldata, che si è manifestata in questi

ultimi momenti sia indicativa di un disagio che in questa materia si va esprimendo nel rapporto, sul piano legislativo, tra il Parlamento e il Governo.

È certo, a mio avviso, che non sia questa la sede più propria per discutere di una tale problematica, che avrebbe richiesto un autonomo intervento del Governo, il quale, dietro la spinta, a quanto si avverte abbastanza uniforme, di tutte le forze politiche, avrebbe potuto prendere una determinazione che potesse a regime questa disciplina.

Noi ci troviamo quindi a dover discutere dell'inserimento, nel testo di un decreto, di una disciplina che probabilmente determina qualche forzatura rispetto ai profili di ammissibilità.

Comunque, a prescindere da queste considerazioni, credo che lo sforzo che anche i proponenti degli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.6 hanno fatto, dichiarando la loro disponibilità al ritiro, lascia intendere una duplice esigenza di sostanza. In questo momento dobbiamo fronteggiare una contingenza, una emergenza immediata, quella di realizzare, quanto meno fino al 31 dicembre 1987, la proroga di un effetto che, se venisse meno, determinerebbe certamente una situazione di squilibrio nel sistema. Peraltro faccio mia la sollecitazione che poco fa esprimeva il collega, senatore Spano: vi è la necessità, che emerge chiaramente da questa discussione, di sollecitare il Governo affinché ponga a regime questa disciplina. E porre a regime non significa semplicemente una proroga indiscriminata, ma anche un ridisegnamento della disciplina la quale attualmente può determinare, in sede applicativa, anche disfunzioni, come segnalava prima il collega Ruffino, e può dare adito a speculazioni applicative a tutela non dei soggetti deboli cui la disciplina si rivolge, ma a tutela di soggetti furbi che utilizzano spostamenti convenzionali della loro residenza in funzione di acquisire un effetto di convenienza. Questa evidentemente non è una esigenza di cui ci si può far carico in sede di conversione di un decreto, ma è esigenza che il Governo deve in qualche modo razionalizzare.

LIBERTINI. In questo modo, però, si sopprime l'azione del Parlamento. O si segue la

politica del Governo, oppure non si riesce ad andare avanti.

LIPARI, *relatore*. Per carità, vi può essere un'iniziativa del Parlamento che però deve essere generale rispetto all'intera disciplina. (*Commenti del senatore Libertini*). Non è in questo momento in discussione la definitiva riproposizione della legge Formica sulla base di quelle considerazioni che poco fa sono state fatte...

LIBERTINI. Esiste però un emendamento del Governo.

LIPARI, *relatore*. Di queste considerazioni il senatore Ruffino poco fa ha dato semplicemente uno dei possibili esempi, ma se ne potrebbero fare molti altri.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.7 presentato dal Governo esprimo parere favorevole, ma debbo anche fare un'avvertenza in sede di preventiva specificazione del testo. Nell'ultimo inciso del primo comma dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 5.0.7 del Governo non si può fare riferimento a tutti i «predetti commi» di cui alla parte precedente perchè, se non ho capito male, la modifica avrebbe esclusivo riferimento all'imposta di registro e non alla disciplina dell'IVA. Il riferimento, perciò, deve essere limitato «ai commi 1 e 9-bis», cioè a quei commi che effettivamente si riferiscono alla disciplina dell'imposta di registro. Debbo dichiararmi tendenzialmente più favorevole all'emendamento 5.0.7/1, rispetto all'emendamento 5.0.7/2 ora emendamento 5.0.1/1, in quanto esso è di più generale applicazione nel sistema e quindi più favorevole all'emigrante che potrebbe ipoteticamente anche non essere iscritto nelle liste elettorali, ma essere prossimo ad un rientro in Italia. È giusto perciò fornire a questo emigrante la possibilità di utilizzare questa legge.

Prego perciò i senatori firmatari dell'emendamento 5.0.7/2 ora 5.0.1/1 di accettare l'impostazione dell'emendamento 5.0.7/1. Le esigenze prospettate da entrambi gli emendamenti sono certamente positive ed avvertite, ma ritengo più favorevole l'ipotesi prevista nell'emendamento 5.0.7/1.

* TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, avevo già espresso il mio parere in sede di illustrazione dell'emendamento governativo. Avevo infatti invitato i presentatori a ritirare i loro emendamenti. Ringrazio perciò i senatori Spano, Pagani Maurizio e Ruffino per aver accolto l'invito del Governo con le motivazioni da me fornite.

Per quanto riguarda gli emendamenti 5.0.1/1 e 5.0.7/1 concordo con le valutazioni del relatore. Non vi è dubbio che l'emendamento presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori è più favorevole alle esigenze degli emigranti.

Tanto per usare un'espressione ricorrente del senatore Lipari, più volte adoperata nel corso di questa seduta, devo dire che sono tendenzialmente d'accordo con l'emendamento 5.0.7/1 piuttosto che con l'emendamento presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Il discorso che debbo fare è però un altro: personalmente non sono in grado di indicare l'ipotetica copertura finanziaria. Abbiamo potuto esaminare questi emendamenti soltanto stamane, anche se ieri sera il senatore Ruffino aveva preannunciato questo emendamento a favore degli emigrati. Se ieri sera avessi avuto il testo dell'emendamento, avrei potuto fornire all'Aula delle cifre, ma in questo caso non sono in grado di farlo.

Il Governo, perciò, per quanto riguarda l'emendamento 5.0.7/1 si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Volevo ricordare ai senatori comunisti, presentatori del subemendamento 5.0.1/1, già 5.0.7/2, che loro stessi hanno fatto proprio l'emendamento 5.0.1. Essendo stata richiesta la votazione a scrutinio segreto sia sull'emendamento che sul subemendamento, ritengono di insistere per due distinte votazioni a scrutinio segreto?

LOTTI MAURIZIO. Saremmo disponibili a fare un'unica votazione sull'emendamento 5.0.1, subemendato dall'emendamento del collega Ruffino che riteniamo sostanzialmente identico al nostro, ma forse più del nostro adeguato a far fronte a tutte le esigenze complessive...

PRESIDENTE. In tal caso sarà semmai il senatore Ruffino a decidere.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, chiedo qualche chiarimento maggiore. Innanzitutto per sapere come si deve votare, e in secondo luogo perchè non si precluda la votazione del subemendamento presentato dal collega Ruffino, che è riferito all'emendamento 5.0.7 del Governo e che pertanto dovrà essere votato quando si passerà all'emendamento governativo. Una votazione distinta dell'emendamento 5.0.1/1, infatti, potrebbe impropriamente anche creare una preclusione per l'emendamento Ruffino 5.0.7/1 che è quasi identico al subemendamento presentato dai colleghi Libertini ed altri, ma rientra in una logica diversa. Dal momento che il collega Libertini ha fatto proprio l'emendamento presentato dal collega Spano ed ha dichiarato di voler agganciare il suo subemendamento a questo, mi pare che per correttezza si debba fare un'unica votazione, poichè unica è la *ratio* che sottende a queste due proposte di modifica. Ritengo, invece, che il subemendamento Ruffino debba essere messo in votazione quando si passerà all'emendamento del Governo, lasciando a chi è favorevole a questa formulazione la possibilità di esprimersi in questa sede.

* LIBERTINI. Dopo le argomentazioni che sono state svolte, chiediamo che si facciano due votazioni distinte, come previsto dal Regolamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 5.0.1/1 presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, per il quale è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, vorrei sapere quali sono i termini regolamentari

per la presentazione di un subemendamento in Aula.

Il senatore Libertini ha presentato prima un subemendamento all'emendamento 5.0.7 del Governo; ora lo ha trasformato in un subemendamento ad un emendamento presentato dal senatore Spano e fatto proprio dallo stesso Libertini.

Chiedo come sia possibile, a norma di Regolamento, che si presenti all'ultimo momento un subemendamento ad un proprio emendamento, costringendoci ad una votazione separata a scrutinio segreto.

Vorrei capire bene i limiti della questione, signor Presidente, perchè altrimenti tutti possono presentare subemendamenti ai propri emendamenti per modificare la situazione.

PRESIDENTE. Ricordo al senatore Castiglione che, ai sensi dell'articolo 100, quinto comma, del nostro Regolamento, è ammessa, quando vi sia il prescritto numero di firme, la presentazione di emendamenti o di subemendamenti in qualsiasi momento.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Lotti Maurizio, Libertini, Visconti, Nespolo, Morandi, Giustinelli, Mascagni, Urbani, Bonazzi, Maffioletti, Lippi, Pieralli, Consoli, Ricci, Bisso, Argan, Canetti, Calì, Bellafiore Vito, Miana e Margheriti hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 5.0.1/1 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Alici, Aliverti, Anderlini, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Argan,

Baiardi, Baldi, Battello, Bausi, Bellafiore Vito, Benedetti, Beorchia, Birardi, Bisso, Bobbio, Bollini, Bombardieri, Bonazzi, Buffoni, Butini,

Calcaterra, Calì, Calice, Canetti, Cannata, Carmeno, Carollo, Carta, Cascia, Castelli, Castiglione, Cavaliere, Cavazzuti, Cerami, Chiarante, Cimino, Codazzi, Colella, Colombo Vit-

torino (V.), Comastri, Consoli, Cossutta, Covatta, Covi, Crocetta, Cuminetti,

D'Agostini, D'Amelio, Del Noce, Del Prete, De Martino, De Sabbata, De Toffol, Diana, Di Corato, Di Lembo,

Fabiani, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrari-Aggradi, Filetti, Finestra, Fiocchi, Fontana, Fontanari, Foschi, Franza,

Gallo, Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giachè, Gianotti, Gioino, Giugni, Giust, Giustinelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Grossi, Guascio, Gusso,

Ianni, Iannone, Imbriaco,

Jannelli,

Lai, Leopizzi, Libertini, Lipari, Lippi, Lombardi, Lotti Angelo, Lotti Maurizio, Maffioletti, Mancino, Maravalle, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Mascagni, Masciadri, Mazzola, Melandri, Melotto, Meriggi, Miana, Mitrotti, Montalbano, Morandi, Muratore, Murmura,

Napoleoni, Nespolo, Nicoletto, Noci, Novellini,

Orciari, Oriana, Orlando,

Pacini, Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Palumbo, Panigazzi, Pasquini, Pasquino, Patriarca, Pavan, Perna, Petrara, Petrilli, Pieralli, Pinto Michele, Pintus, Pollastrelli, Pollodoro, Pollini, Postal, Pucci,

Rastrelli, Rebecchini, Ricci, Romei Roberto, Rossanda, Rossi, Rubbi, Ruffino, Russo,

Salerno, Santalco, Saporito, Scardaccione, Scevarolli, Scoppola, Sega, Sellitti, Signori, Spano Ottavio, Spano Roberto, Spitella,

Tanga, Taramelli, Tedesco Tatò, Torri, Trotta,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Vassalli, Vecchi, Vecchietti, Vella, Venanzetti, Venturi, Vernaschi, Vettori, Visconti, Vitale,

Zito.

Sono in congedo i senatori:

Bellafiore Salvatore, Bernassola, Bozzello Verole, Colombo Vittorino (L.), Conti Persini, De Cataldo, Loprieno, Toros.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Fimognari, Flamigni, Segreto e Vitalone.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamento 5.0.1/1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori:

Senatori votanti	183
Maggioranza	92
Favorevoli	84
Contrari	98
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Lotti Maurizio, Libertini, Visconti, Nespolo, Morandi, Giustinelli, Mascagni, Urbani, Bonazzi, Maffioletti, Lippi, Pieralli, Consoli, Ricci, Bisso, Argan, Canetti, Cali, Bellafiore Vito, Miana e Margheriti hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 5.0.1 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Prendono parte alla votazione:

Abis, Alici, Aliverti, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Argan,

Baiardi, Baldi, Battello, Bausi, Bellafiore Vito, Benedetti, Beorchia, Birardi, Bisso, Bo, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Buffoni, Butini,

Calcaterra, Cali, Calice, Canetti, Cannata, Carmeno, Carollo, Carta, Cascia, Castelli, Castiglione, Cavaliere, Cavazzuti, Cerami, Chiarante, Cimino, Codazzi, Colella, Colombo Vittorino (V.), Comastri, Consoli, Cossutta, Covatta, Covi, Crocetta, Cuminetti,

D'Agostini, D'Amelio, Del Noce, Del Prete, De Martino, De Sabbata, De Toffol, Diana, Di Corato, Di Lembo,

Fabiani, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrari-Aggradi, Filetti, Finestra, Fiocchi, Fontana, Fontanari, Foschi, Franza,

Gallo, Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giachè, Gianotti, Gioino, Giugni, Giust, Giustini, Grassi Bertazzi, Graziani, Grossi, Guarascio, Gusso,

Ianni, Iannone, Imbriaco,

Jannelli,

Lai, Leopizzi, Libertini, Lipari, Lippi, Lombardi, Lotti Angelo, Lotti Maurizio, Maffioletti, Mancino, Maravalle, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Mascagni, Masciadri, Mazzola, Melandri, Melotto, Meriggi, Miana, Mitrotti, Montalbano, Morandi, Muratore, Murmura,

Napoleoni, Nespolo, Nicoletto, Noci, Novellini,

Orciari, Oriana, Orlando,

Pacini, Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Palumbo, Panigazzi, Pasquini, Pasquino, Patriarca, Pavan, Perna, Petrarra, Petrilli, Pieralli, Pinto Michele, Pintus, Pollastrelli, Pollidoro, Pollini, Postal, Pucci,

Rastrelli, Rebecchini, Ricci, Romei Roberto, Rossanda, Rossi, Rubbi, Ruffino, Russo,

Salerno, Santalco, Saporito, Scardaccione, Scevarolli, Scoppola, Sega, Sellitti, Signori, Spano Ottavio, Spano Roberto, Spitella,

Tanga, Taramelli, Tedesco Tatò, Torri, Trotta,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Vassalli, Vecchi, Vecchietti, Vella, Venanzetti, Venturi, Vernaschi, Vettori, Viscconti, Vitale,

Zito.

Sono in congedo i senatori:

Bellafiore Salvatore, Bernassola, Bozzello Verole, Colombo Vittorino (L.), Conti Persini, De Cataldo, Loprieno, Toros.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Fimognari, Flamigni, Segreto e Vitalone.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamen-

to 5.0.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori:

Senatori presenti	185
Senatori votanti	185
Maggioranza	93
Favorevoli	89
Contrari	95
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, il senatore Pagani intervenendo prima aveva fatto presente che sarebbe stato opportuno che l'emendamento del Governo non contenesse aumenti dell'imposta di registro. Quindi ritengo che il nostro emendamento 5.0.2 possa dare tranquillità a tutti coloro i quali, favorevoli a nessun incremento di imposta, auspicavano la proroga secca della legge Formica almeno per un anno. Questo emendamento fornisce tale opportunità, per cui, se tra i colleghi del Partito socialdemocratico e socialista vi è un minimo di coerenza, dovrebbe essere approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Lotti Maurizio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.7/1, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.7, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che all'emendamento testè approvato sarà necessario apportare una modifica di coordinamento, nel senso che, alla fine del primo comma, le parole da «indicata» fino alla fine, sono sostituite con le altre «di cui ai commi 1 e 9-bis del predetto articolo è elevata al 4 per cento». Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-ter

1. I proprietari di non più di due alloggi, oltre a quello eventualmente utilizzato per propria residenza, il cui reddito dichiarato per l'anno 1985 non sia superiore a quello massimo previsto per ottenere un mutuo edilizio agevolato dallo Stato ai sensi delle leggi vigenti possono, in sede di denuncia dei redditi per l'anno 1986 determinare il valore imponibile dei redditi derivanti da locazione ad equo canone degli alloggi di proprietà computando il reddito effettivo nella misura del 50 per cento.

2. I proprietari di alloggi abitabili che risultino non occupati da almeno un anno sono soggetti al pagamento di una sovrapposta pari al valore locativo degli alloggi non occupati determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392».

5.0.3 LOTTI Maurizio, LIBERTINI, GIUSTINELLI, VISCONTI, BATTELO, SALVATO, BISSO, RASIMELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LOTTI MAURIZIO. Con l'emendamento 5.0.3 ci proponiamo di far sì che sia conveniente per i piccoli proprietari affittare ad

equo canone attraverso la previsione di uno sgravio fiscale, e di fare in modo che non vi sia invece alcuna convenienza per chi tiene sfitti gli alloggi di sua proprietà. Il senso dell'emendamento 5.0.3 è quindi molto chiaro e logico e costituisce la risposta ad una delle tante richieste che sono state avanzate dai sindaci e dalle organizzazioni sindacali, che il nostro Gruppo ha recepito in coerenza con le posizioni assunte ormai da tempo e che sottoponiamo nuovamente alla vostra attenzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, come è già stato chiaramente rilevato in Commissione, l'emendamento in esame vuole far fronte ad un'esigenza della quale ci si dovrà fare carico nel momento in cui sarà rivista la disciplina generale in materia di locazioni. Nella sua attuale formulazione, peraltro, l'emendamento 5.0.3 non può essere accolto, in quanto — come ho già avuto modo di dire al senatore Maurizio Lotti — la stessa si presta a possibili distorsioni in sede applicativa. Infatti, la semplice titolarità di due alloggi non è di per sé indicativa di una reale esigenza concreta in tal senso, essendo possibili diverse intestazioni di alloggi anche all'interno del medesimo nucleo familiare; verrebbero in tal caso a determinarsi situazioni oggettive di disparità. Esprimo, pertanto, parere contrario.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore e si dichiara quindi contrario all'emendamento 5.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.3, presentato dal senatore Lotti Maurizio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-quater.

1. I comuni individuati ai sensi del precedente articolo 4 sono autorizzati ad applicare le successive norme sulla locazione obbligatoria di immobili destinati ad abitazione e possono esercitare tale facoltà quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) vi siano famiglie sottoposte ai provvedimenti di rilascio di cui al precedente articolo per le quali siano esaurite le possibilità di graduazione dello sfratto e che non possano disporre di altro alloggio idoneo;

b) non vi sia disponibilità di alloggi di proprietà del comune, o di altri enti pubblici, di imprese di assicurazione o di enti di previdenza, o acquisiti in disponibilità ai sensi del precedente articolo.

2. La facoltà del comune di imporre la locazione obbligatoria si esercita prioritariamente nei confronti di società immobiliari o simili che possiedano uno o più alloggi non occupati da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei confronti di quei proprietari per i quali ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) possiedano due o più alloggi, oltre a quello da essi eventualmente occupato per propria abitazione;

b) possiedano uno o più alloggi non occupati da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il proprietario dell'immobile soggetto a locazione obbligatoria è tenuto a stipulare il relativo contratto con il comune entro quindici giorni dalla comunicazione del comune stesso.

4. Il contratto non può in ogni caso avere durata superiore a quattro anni, non è rinnovabile senza il consenso del proprietario ed è disciplinato per quanto non previsto dal presente articolo della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni».

5.0.4

LOTTI Maurizio, LIBERTINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LOTTI MAURIZIO. Si tratta, anche in questo caso, della riproposizione di un antico convincimento del Gruppo che rappresento circa la necessità di prevedere l'obbligo di affitto degli alloggi nel caso in cui vi siano, nei comuni ad alta tensione abitativa, case sfitte. Ovviamente, dovrebbe essere il comune a gestire gli alloggi in tal modo liberati e immessi sul mercato delle abitazioni. Anche questa è una proposta sulla quale, a parole, tutti concordano: sindaci, organizzazioni sindacali e colleghi della maggioranza e, tuttavia, non si trova mai la sede opportuna per introdurre questo principio. Per parte nostra, la ripresentiamo nuovamente anche se non siamo molto ottimisti al riguardo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.0.4, anche per il sospetto della sua possibile incostituzionalità; infatti, viene con lo stesso configurato non già un semplice meccanismo di obbligo a contrarre, bensì addirittura un'imposizione a stipulare un contratto in funzione di una futura locazione che, a mio giudizio, potrebbe determinare dubbi di conciliabilità con i principi di cui al primo comma dell'articolo 41 della Costituzione senza dire poi che non risulta prevista alcuna sanzione in caso di violazione dell'obbligo.

* TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 5.0.4. La proposta di obbligo dell'affitto degli alloggi viene ripresentata ogni volta che si discutono disposizioni in materia di locazioni; ritengo che non si tratti di un argomento attinente il decreto-legge in esame e mi associo alle valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.4, presentato dai senatori Lotti Maurizio e Libertini.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-quinquies.

1. Nei comuni individuati ai sensi del precedente articolo 4, gli enti e le società indicate dall'articolo 23, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonchè ogni altro ente pubblico non economico, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, nonchè alla prefettura competente, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità. Il comune provvede a darne pubblicità mediante affissione all'albo comunale e inserzione su uno o più quotidiani a maggiore diffusione locale.

2. I contratti di disposizione degli immobili di cui al comma precedente, dei quali non sia stata resa pubblica la disponibilità ai sensi del medesimo comma, sono nulli.

3. Gli enti e le società di cui al primo comma possono riservarsi l'utilizzo, per proprie esigenze di servizio, di una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi che ogni anno si rendono disponibili dandone comunicazione al comune.

4. Il comune, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 1, può disporre l'assegnazione in locazione degli alloggi segnalati a favore di coloro che dimostrino che nei loro confronti siano stati adottati provvedimenti esecutivi di rilascio o che abitino in alloggi degradati o pericolanti. Trascorso tale termine gli enti e le società di cui al comma 1 sono tenuti a stipulare contratto di locazione con i soggetti indicati dal comune o, in assenza di indicazione, con i

soggetti che ne abbiano fatto richiesta agli enti stessi, dando precedenza alle richieste più lontane nel tempo. Il contratto di locazione è interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I soggetti indicati nel comma precedente presentano la domanda per l'assegnazione degli alloggi disponibili al comune nel quale gli alloggi medesimi sono situati.

6. Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al comma 1, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, da devolvere al comune nel quale è sito l'immobile ad integrazione del fondo speciale di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

7. Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel comma 1 stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quindici milioni».

5.0.5 LOTTI Maurizio, LIBERTINI, GIUSTINELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, anche quello che si propone di inserire con questo emendamento è un articolo volto a favorire l'immissione sul mercato di un maggior numero di alloggi da destinare alla locazione. Ci sembra questo un modo serio per fronteggiare l'emergenza abitativa. In questo caso, proponiamo che gli enti e le società che sono tenuti per legge ad effettuare investimenti immobiliari aumentino la quota da assegnare in affitto e che soprattutto sulla gestione di questa quota di appartamenti abbia voce in capitolo il comune, essendo notoriamente diffusa una prassi di utilizzo di questi alloggi non coerente con le finalità stabilite dalla legge.

La presenza del comune nella gestione di

questi alloggi e nella loro graduazione di assegnazione ci parrebbe un elemento di garanzia. È inutile sottolineare come anche questa nostra richiesta abbia trovato profondamente consenzienti i rappresentanti dei comuni italiani.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LIPARI, relatore. Signor Presidente, il parere è tendenzialmente contrario. Mi sembra di capire che l'articolo in una certa misura, non so dire se integralmente, riproduca il principio già esistente nella legge n. 94 del 1982 all'articolo 17, il cui effetto viene a scadere il 31 dicembre di quest'anno. Forse, nel quadro di una legislazione un po' più razionale, diversa da questo sconvolgente rapporto tra il decreto e la sua conversione, si sarebbe potuta prevedere una proroga di tale termine. Peraltro, nell'attuale formulazione, non mi sembra che l'articolo possa essere condiviso.

* **TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Signor Presidente, rifacendomi a quanto è stato ricordato poc'anzi dal relatore devo far rilevare che questa è una norma già esistente nella legge n. 94 del 1982 all'articolo 17 ed il meccanismo di cui trattasi viene a scadere il 31 dicembre 1986. Quando però il legislatore approvò tale norma inserendola nella legge n. 94, trovò giusto questo meccanismo e questo sistema, per cui proporrei — sottoponendo la mia proposta ovviamente anche alla valutazione del relatore — di prorogare eventualmente questo dispositivo già contenuto in una legge precedente, siccome già nell'emendamento 3.4 presentato dai senatori Visconti e Lotti Maurizio abbiamo previsto la proroga al 31 dicembre 1987 del principio di sfratto da casa a casa, già contenuto del resto anche nella legge n. 118, potremmo prevedere allo stesso termine, cioè al 31 dicembre 1987, lo scadere di questa misura — che, ripeto, era già contenuta nella legge n. 94 all'articolo 17 — di questo meccanismo, in attesa che poi tutta la vicenda cui giustamente faceva riferimento il senatore Lipari possa trovare una sistema-

zione organica. Infatti, andare avanti a forza di decreti credo sia defaticante, ma anche quando furono approvati i primi provvedimenti con la decretazione d'urgenza si riteneva sempre e c'era la speranza di poter giungere ad una sistematica della materia.

Quindi sottopongo questa proposta alla valutazione del relatore e della Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Lipari, ha sentito la proposta del Governo?

LIPARI, relatore. Signor Presidente, ripeto, se il Governo formalizza un emendamento potremo esaminarlo. In questo momento mi mancano dei referenti precisi e non vorrei che nella fretta si compissero alcune scorrettezze sul piano normativo. Mi sembra di capire che il Governo proporrebbe un emendamento che potrebbe suonare così: «Il termine di cui all'articolo 17 della legge n. 94 del 1982 è prorogato al 31 dicembre 1987». Se questo fosse l'emendamento e se in questo termine risultasse formalizzato dal Governo, i relatori esprimerebbero parere favorevole.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il termine di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è prorogato al 31 dicembre 1987».

5.0.8

IL GOVERNO

Senatore Lotti, ha preso conoscenza dell'emendamento del Governo?

LOTTI MAURIZIO. Sì, signor Presidente, e debbo dire che apprezzo la disponibilità espressa dal Governo quanto meno di prorogare di un anno il termine di cui alla legge n. 94. Rimane però il fatto che nel nostro

emendamento proponiamo cose sostanzialmente diverse, soprattutto proponiamo che la riserva per l'affitto sia superiore a quella prevista nella legge n. 94.

Siamo quindi per il mantenimento dell'emendamento 5.0.5. Solo nel caso in cui esso non venisse accolto, saremmo favorevoli alla proroga proposta dal Governo: questa ipotesi però in via subordinata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.5, presentato dal senatore Lotti Maurizio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.8, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che i restanti articoli del decreto-legge sono i seguenti:

Art. 6.

1. Per il pagamento in unica soluzione dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1983, esistenti al 31 dicembre 1986, sul capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Per le esigenze di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1983, esistenti al 31 dicembre 1986, sul capitolo 8272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Prima di passare all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 del disegno di legge, avverto che la Presidenza si è posta il problema della proponibilità degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, per quest'ultimo con particolare riferimento al comma 4, ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento. Si deve osservare che il decreto-legge presenta una certa eterogeneità di contenuti e che il principale criterio unificante è costituito dal fine politico comune a tutte le sue norme di far fronte all'eccezionale situazione di emergenza abitativa.

La Presidenza, presi gli opportuni contatti e assunte le necessarie informazioni, ritiene pertanto che le modifiche in parola, come del resto quelle relative alla proroga della cosiddetta legge Formica, non siano estranee all'oggetto della discussione: dichiara pertanto proponibili gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 2.

1. Per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, la scadenza dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è prorogata di due anni».

1.0.1

SPANO Roberto

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Per la costituzione dei piani di zona previsti dalla legge n. 167 del 1962 è strumento decisivo il decreto prefettizio per l'occupazione di urgenza. Tale decreto è stato regolato per la sua efficacia temporale nell'ambito di 5 anni. Successivamente però il Parlamento, a più riprese, si è trovato nella circostanza spiacevole di dover prorogare i termini. Si propone, quindi, una proroga biennale contrariamente a quella annuale che si è fatta ogni anno, e questo — potremmo usare le stesse argomentazioni, anche se la materia è diversa, usate per la legge Formica — per non ritrovarci, Governo e Parlamento, periodicamente angosciati da una proroga.

Queste sono le motivazioni ed esse fanno venire meno per gli istituti bancari la garanzia dello Stato rispetto ai mutui concessi. Questo è il punto: la conseguenza della mancanza della validità del decreto prefettizio per l'occupazione d'urgenza fa venire meno la garanzia dello Stato.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. A me sembra che questo emendamento non possa accogliersi. Praticamente si vuole perpetuare una situazione di illegittimità.

Sono avvenute delle occupazioni di urgenza che, nel termine di cinque anni, si sarebbero dovute tradurre in espropriazioni di carattere definitivo. Questa situazione si protrae da lungo tempo con gravissimo danno per coloro i quali hanno subito l'espropriazione. Non si può procrastinare questa situazione e pertanto la mia parte politica è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LIPARI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei molto cordialmente pregare il collega Spano di ritirare questo emendamento. Su di esso ho forti sospetti di incostituzionalità. In un sistema in forza del quale l'occupazione d'urgenza è un meccanismo necessariamente provvisorio che tende a realizzare l'effetto o del finale trasferimento della titolarità del diritto in funzione del decreto di esproprio, ovvero il ritorno alla pienezza del diritto di proprietà in capo al soggetto titolare del bene provvisoriamente occupato, il fatto di determinare continui meccanismi di proroga suscita le medesime perplessità che, sia pure ad altri riguardi, ma con riferimento al medesimo principio costituzionale, la Corte costituzionale ha ripetute volte affermato.

Già è strana l'estensione a cinque anni, rispetto al principio generale di cui alla legge del 1865; operare un'ulteriore proroga diventerebbe indicativo di uno squilibrio del sistema.

Avverto l'esigenza degli istituti bancari, ma questa risulta comunque assicurata perchè, una volta che viene meno l'effetto, gli istituti bancari saranno coperti o nei confronti del soggetto espropriante tendenzialmente mirante all'occupazione, ovvero nei confronti del soggetto passivo dell'occupazione d'urgenza.

Comunque, ove il collega Spano non volesse corrispondere alla mia richiesta, esprimo parere contrario all'emendamento 1.0.1.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con le valutazioni del relatore; le perplessità di ordine costituzionale sono le stesse espresse dal senatore Lipari.

Per questo la preghiera del Governo si aggiunge a quella del relatore per il ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Spano, uditi gli inviti del relatore e del rappresentante del Governo, lei mantiene l'emendamento?

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Signor Presidente, ho molto rispetto per l'opinione del senatore Lipari riguardo ai problemi di costituzionalità i quali del resto non sono mai emersi in occasione dei precedenti atti del Parlamento che hanno stabilito la proroga: abbiamo almeno due o tre precedenti in questa direzione.

L'esigenza è reale. Capisco che la biennialità può sembrare eccessiva: ci si limiti ad un anno. Non mi pare comunque che sia da rigettare la proposta da me avanzata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Spano Roberto, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento e del relativo subemendamento:

All'emendamento 1.0.2 sostituire il primo capoverso con il seguente;

«Art. 45. — 1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto di superficie o in diritto di proprietà, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici, a società assicurative, nonché ad altri soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, trasferendosi all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune.»;

conseguentemente sopprimere il terzo ed il quarto capoverso.

1.0.2/1 SPANO Roberto, DEGOLA, MARTINI, ALIVERTI, COLOMBO Vittorino (V.), COSTA, CERAMI, CIMINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

“Art. 45. — 1. Gli immobili realizzati, senza il contributo dello Stato, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere ceduti anche ad enti pubblici e previdenziali, a società assicurative o commerciali ed industriali ed a cooperative edilizie, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, trasferendosi all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune.

2. In tali casi è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati.

3. Le abitazioni realizzate da imprese di costruzione in base a programmi di edilizia agevolata-convenzionata possono essere cedute ad enti pubblici e a cooperative edilizie, a condizione che le abitazioni stesse siano assegnate in locazione o in proprietà a soggetti aventi i requisiti previsti dalle rispettive leggi di finanziamento.

4. Tra gli immobili che possono essere acquistati da enti pubblici, privati e società sono da intendersi ricompresi quelli con destinazioni diverse o non relative a quelle residenziali realizzati da imprese di costruzione, sia in diritto di proprietà che in regime superficario, in conformità alle norme di attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

5. Per gli alloggi fruanti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento”».

1.0.2

SPANO Roberto

Invito i presentatori ad illustrarli.

* SPANO ROBERTO, *relatore*. Ci troviamo di fronte ad una proposta più complessiva, da me presentata in precedenza, e ad una successiva proposta, l'emendamento 1.0.2/1, modificativa della precedente, nel senso che sostituisce il primo capoverso e sopprime il terzo e il quarto.

Si vuole completare l'intervento che il decreto già propone in favore degli sfrattati, mediante l'acquisto a fini locativi di costruzioni e immobili disponibili a favore — nel senso della proprietà, naturalmente — di istituti previdenziali e società assicurative.

L'obiettivo è quello di ampliare la disponibilità di alloggi che credo rientri nello spirito e nelle ragioni di fondo del decreto.

Mi dichiaro senz'altro disponibile alla proposta modificativa dell'emendamento 1.0.2 e mi auguro che i senatori si esprimano su di essa favorevolmente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LIPARI, relatore. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del senatore Spano sull'ultimo inciso dell'emendamento 1.0.2/1, laddove si dice: «trasferendosi all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune».

La prima esigenza è sicuramente un'esigenza positiva. L'inciso: «ivi compresi gli immobili con destinazioni non residenziali», una volta superate le perplessità in chiave di proponibilità, secondo la comunicazione che ci ha fatto la Presidenza, mi sembra che realizzi un aspetto certamente positivo nell'ambito del provvedimento, superando anche taluni dubbi che si sono determinati in sede interpretativa. La successiva specificazione, invece, sembra volere esclusivamente introdurre una condizione di privilegio a favore del costruttore, spostando esclusivamente sull'acquirente quell'effetto.

Propongo, perciò, esprimendo in questo senso parere favorevole sull'emendamento, di eliminare l'ultimo inciso della prima parte dell'emendamento 1.0.2/1.

SPANO ROBERTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **SPANO ROBERTO, relatore.** Capisco la preoccupazione espressa dal senatore Lipari. Poichè comunque tendo a cogliere un risultato, anche se parziale, ritengo di poter accogliere la sua proposta.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, visto anche che il senatore Roberto Spano è primo firmatario di entrambi gli emendamenti, si potrebbe procedere nel senso di assorbire il subemendamento 1.0.2/1 nell'emendamento 1.0.2, il quale verrebbe riformulato con la sostituzione del primo capoverso con il primo capoverso dell'emendamento 1.0.2/1, fino alla parola «statutarie»: l'inciso finale di tale capoverso, secondo la proposta del relatore Lipari accolta dal senatore Roberto Spano, verrebbe soppresso. Conseguentemente soppressi sarebbero altresì il terzo e il quarto capoverso dell'emendamento 1.0.2.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti, nel nuovo testo, l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Spano Roberto, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, a chiusura del mio intervento in sede di discussione generale a nome della mia parte politica ho dato atto che il disegno di legge, la cui conversione è in votazione, fondatamente recepisce le necessità derivanti dagli attuali gravissimi disagi e legittimamente dispone la sospensione dell'esecuzione degli sfratti nei comuni ad alta tensione abitativa. Sotto tale riflesso sarebbe da esprimere giudizio favorevole in ordine a questo provvedimento.

Tuttavia, lo ripetiamo, anche stamani le conclusioni non possono essere positive, per-

chè, pur essendo stati apportati ed accolti emendamenti di rilievo al testo originario, quali quelli inerenti alla limitazione della sospensione degli sfratti nell'ambito territoriale ed alla proroga delle agevolazioni fiscali di cui alla cosiddetta legge Formica, già anche l'anno scorso sollecitata ed ottenuta dalla mia parte politica, permane la considerazione di carattere permanente ed assorbente per la quale ancora una volta Governo e Parlamento sono costretti ad adottare rimedi o pseudorimedi di natura contingente e provvisoria.

Purtroppo, in tema di locazioni e di disponibilità di case abitative molti comuni rimangono fermi o quasi fermi alla situazione del 1946 ed è tuttora lontana l'adozione di opportune e congrue misure per una efficace politica della casa.

Il testo legislativo che stiamo per votare non chiude certamente una epoca negativamente caratterizzata da interventi improvvisati e limitati *ad tempus*, ed anzi perpetua e procrastina tale situazione di stallo. Con l'elargizione di un *quantum* di ossigeno non si curano, nè si guariscono i mali protrattisi per tempi assai lunghi. Occorre una terapia idonea, urgente e non più procrastinabile.

È per tali motivi che, auspicando la sollecita riforma della legge sull'equo canone, rimaniamo in attesa. La nostra astensione dal voto, che sostituisce l'originaria propensione per il rigetto, è una determinazione di attesa.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, noi comunisti registriamo oggi qui in Aula due nostri successi, anche se il secondo successo è amaro. Infatti, noi otteniamo oggi la conversione in legge di un decreto-legge che il Governo non aveva voluto emanare per mesi, chiudendo gli occhi di fronte alla realtà dell'emergenza abitativa. Il fatto che il Governo oggi sia costretto a presentare il decreto e che la maggioranza sia costretta a convertirlo in legge e che si abbiano misure di so-

spensione e di graduazione degli sfratti lo consideriamo il coronamento di una nostra battaglia.

In secondo luogo oggi, anche se in modi che non ci soddisfano, è stata prorogata la cosiddetta legge Formica, ed anche questo corona una lunga battaglia del Partito comunista, battaglia che ebbe l'ultimo episodio alla Camera dei deputati, dove maggioranza e Governo votarono contro la misura che oggi invece hanno approvato.

Come ho detto prima, però, dei due successi il primo è amaro e l'altro parziale. Amaro perchè noi abbiamo chiesto con molta forza un decreto-legge che fosse di sospensione prima e di graduazione poi degli sfratti. Tuttavia noi non siamo convinti che si possa governare la crisi abitativa attraverso un serie successiva di proroghe; avremmo invece voluto che di questi decreti non se ne facesse nessuno. I decreti sono resi necessari, e noi li chiediamo, in ragione del fallimento totale della politica del Governo nel campo della casa e del territorio. L'unica cosa che in questi anni il Governo ha saputo fare è promettere una *deregulation* di stampo reaganiano, eccitando conflitti ed istinti deteriori per poi, di fronte all'impossibilità a portare avanti il suo disegno e a un aumento selvaggio degli affitti, accedere a decreti-legge che prorogano il blocco degli sfratti, cristallizzando cioè in eterno un'emergenza. È vero quindi che la nostra parte politica ottiene un risultato, ma è altrettanto vero che tale risultato si colloca nello scenario di un fallimento generale della politica del Governo. Come ho detto, quindi, tale risultato è amaro non solo per il paese, ma anche per noi perchè sta a significare che la nostra lotta per una diversa politica della casa e del territorio finora non ha ottenuto successi. Siamo pertanto e rimaniamo il paese delle proroghe e di un Governo inetto ed incapace di decidere, soprattutto, ma anche incapace di efficienza e modernità, capace solo di governare col meccanismo delle proroghe a singhiozzo.

Anche sul secondo risultato che abbiamo ottenuto, la proroga cioè della cosiddetta legge Formica, grava un'ombra. E tale ombra non consiste solo nel fatto, come ho

cercato di accennare nelle dichiarazioni di voto, che il Governo per prorogarla ha imposto l'aumento dell'imposta di registro dal 2 al 4 per cento o nel fatto che il Governo ha accettato soltanto il termine del 1987 escludendo quello del 1988 e del 1989, portando alla reiezione dell'emendamento che il collega Spano aveva presentato. No, l'ombra è più grave, perchè in realtà la cosiddetta legge Formica, che fu realizzata con una convergenza fra il Ministro delle finanze dell'epoca e l'opposizione comunista, nacque dopo la pubblicazione del libro bianco del ministro Reviglio sulla tassazione della casa, che concludeva sulla necessità di riformare una tassazione della casa iniqua e contraria al buon funzionamento del mercato ed alle finalità di una politica del settore. In quell'occasione si disse — andiamoci a rileggere le dichiarazioni del ministro Formica in Parlamento al momento della votazione della legge — che si trattava di un anticipo della riforma della tassazione sulla casa. Sono passati anni e la tassazione sulla casa rimane sempre quella, sperequata, iniqua e sbagliata. Il fatto è — e il senso del dibattito che si è svolto oggi dimostra proprio questo — che la legge Formica viene considerata un tampone provvisorio. La maggioranza, di fronte alla pressione che viene dall'opinione pubblica ed anche in vista di possibili elezioni, non ha avuto il coraggio di sostenere il diniego della legge Formica. Le contraddizioni però che esistono nel suo seno le impediscono di procedere ad una politica di riforma della tassazione della casa. Si è preferito allora mettere, come si usa dire, delle pezze a colori piuttosto che affrontare una politica organica e, come comprenderete, questa considerazione getta un'ombra seria sul successo che abbiamo ottenuto.

Ecco perchè, pur registrando che il Parlamento ha dovuto dare ragione su due punti importanti alle tesi che da mesi noi sosteniamo, non possiamo votare a favore del provvedimento sul quale invece ci asteniamo. Con tale astensione ci proponiamo di sottolineare due aspetti: i limiti gravi del provvedimento che, come il collega Lotti ha rilevato, è stato ulteriormente distorto dalla Commis-

sione e dall'Aula rispetto al testo originario del Governo, e i limiti delle misure che riguardano la cosiddetta legge Formica ed ancora il quadro di fondo costituito dal fallimento della politica del Governo sulla casa. La nostra astensione significa dunque che la battaglia da noi sostenuta, che ha colto oggi due risultati parziali, continua. Io vorrei però che i colleghi della maggioranza si rendano conto che così non si può più andare avanti.

Il collega Ruffino ieri diceva che a questi decreti si arriva a singhiozzo, perchè non si è potuto varare la riforma dell'equo canone, e addossava questo ritardo al Partito comunista. Voglio dichiarare qui, perchè resti agli atti, che di fronte ad uno stallo che durava in Commissione sulla riforma dell'equo canone, noi comunisti, pur radicalmente contrari al progetto del Governo, avendo una nostra proposta, addirittura abbandonammo i lavori della Commissione per consentire ad essa di chiudere rapidamente i lavori e venire in Aula. Ci fu una richiesta del nostro Capogruppo perchè fosse iscritto d'urgenza il provvedimento del Governo insieme, evidentemente, alle nostre proposte, perchè si arrivasse ad un confronto in Aula.

Ma quando si è arrivati ad un confronto in Aula — e il disegno di legge di riforma sull'equo canone è ancora in Aula — in realtà è stata la maggioranza che due volte ha votato in quest'Aula per il rinvio, e lo ha fatto perchè la maggioranza è incapace di approvare perfino quel provvedimento. Approvare quel provvedimento infatti — la maggioranza lo sa — significa scatenare tali contraddizioni che investono le basi stesse del Governo.

Pertanto, il collega Ruffino ed altri devono smettere di fare della propaganda fuori luogo. Se la maggioranza intende approvare la riforma dell'equo canone, lo faccia: noi voteremo contro — abbiamo già detto che non ricorreremo a nessuna pratica ostruzionistica — ed abbia, la maggioranza, il coraggio delle sue posizioni.

Ma la verità è che anche cospicui settori della maggioranza sanno benissimo che gli aumenti di equo canone al 60 per cento, a

cui poi un settore della maggioranza vuole agganciare addirittura le case popolari, scatenerebbero in Italia un conflitto profondo, ed è chiaro che una decisione simile la maggioranza, soprattutto in un anno che può essere elettorale, non la prende. Ma allora smetta di fare propaganda e assumi invece il coraggio delle proprie responsabilità!

In secondo luogo, è risibile, onorevoli colleghi, l'idea che la crisi della casa risieda nel fatto che non si è riformato l'equo canone, perchè l'equo canone — è anche paradossale che lo diciamo noi — non è una misura che risolve il problema della casa. L'equo canone sta ai problemi della casa come il razionamento sta ad una emergenza dello zucchero, della farina o dell'acciaio. L'equo canone interviene a calmierare un mercato che è squilibrato. L'alto costo degli alloggi, infatti, e la mancanza degli alloggi stessi nelle aree di concentrazione e di tensione abitativa determina un divario strutturale tra domanda e offerta. Il libero mercato in queste condizioni — libero mercato che, altrimenti, noi auspicheremmo — vuol dire emarginare fasce sociali grandissime dal diritto alla casa perchè si andrebbe a livelli di affitto che molta gente non sarebbe in grado di pagare. L'equo canone tenta una mediazione in questa situazione: questo è lo spirito dell'equo canone; lo fa in modo sbagliato, inadeguato, e per questo noi vogliamo cambiare la legge, sia pure in modo diverso dal Governo. Tuttavia, come ho già detto, l'equo canone tenta una mediazione tra gli interessi degli inquilini e quelli dei piccoli proprietari, in direzione di una riforma più profonda del sistema delle abitazioni.

Se vogliamo, infatti, cogliere alla radice la questione, allora altro bisogna fare. Occorre ridurre i costi di produzione degli alloggi, e questo significa non solo operare sui costi di cantiere, ma operare sul fisco con coerenza, operare sul credito, sulla politica delle aree, che invece un voto del Senato ha recentemente rincarato; significa operare sulle procedure che rappresentano un costo enorme che si aggrava sulla casa; significa operare sulla organizzazione della domanda.

Voglio fare un solo esempio in questa sede. Recentemente il CRESME ha pubblicato una

tabella, che noi abbiamo riprodotto in nostre pubblicazioni, da cui risulta che vi sono casi in cui l'imposizione fiscale raddoppia il costo dell'abitazione, e poichè il costo dell'abitazione è la causa profonda della crisi (perchè è chiaro che se una casa non costasse 100 milioni, ma ne costasse 50, evidentemente un ritorno ragionevole dell'investimento coinciderebbe con la possibilità degli inquilini anche meno abbienti di pagare l'affitto) o noi mettiamo in quadro tutta la politica — fiscale, creditizia delle aree — e andiamo a ridurre i costi delle abitazioni o nessuna riforma dell'equo canone risolverà la crisi, anche se una riforma dell'equo canone, un suo aggiustamento, è necessario.

In terzo luogo, occorre un'edilizia pubblica e agevolata che risponda ai bisogni dei meno abbienti. Incredibilmente l'Italia, che ha un reddito inferiore a quello di altri paesi europei, è il paese che ha il tasso più basso di edilizia pubblica: il 7 per cento contro, ad esempio, il 50 per cento della Svezia. Quando si dice in quest'Aula che per risolvere il problema della casa occorre riformare l'equo canone, si dice — lo dico molto brutalmente — una sciocchezza. L'aggiustamento dell'equo canone, è necessario, ma è, come ho già detto, l'aggiustamento di un razionamento. Il razionamento non risolve il problema finchè c'è la crisi.

Il Governo, incapace di fare quella politica, incapace perfino di aggiustare l'equo canone, alla fine cade nei decreti e ci cade in ritardo. Non ricordo quale collega ne abbia parlato, ma certo questo non sarà l'ultimo decreto, come ricordava il collega Lotti e anche, mi sembra, qualche collega della maggioranza; tra qualche mese saremo nuovamente ad un altro decreto, fatalmente, perchè dobbiamo prendere atto del fallimento di una politica.

È questa una considerazione di fondo che ci porta, insieme alle critiche di merito che ho espresso, non a votare a favore di un provvedimento che contiene tuttavia misure che noi abbiamo richiesto, ma ad una astensione dal voto che, ripeto, è un impegno per noi a proseguire la nostra battaglia nel Parlamento e nel paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

COLOMBO VITTORINO (V.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COLOMBO VITTORINO (V.). Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana dichiara di approvare la conversione del decreto-legge al nostro esame sia pure senza entusiasmo, come si approva senza entusiasmo qualsiasi norma che si sa insufficiente a risolvere un problema e che si limita in qualche modo a tamponare una situazione. Ma senza entusiasmo non vuol dire senza convinzione: siamo convinti della sua necessità che probabilmente non esisteva un anno fa.

Riteniamo che, se fosse intervenuta la modifica della legge sull'equo canone, non si sarebbe risolto il problema della casa. Non abbiamo mai pensato, qualunque cosa pensi il collega Libertini che in materia di propaganda è maestro a tutti noi, che l'approvazione della legge di riforma dell'equo canone fosse tale da risolvere il problema della casa. Ritenevamo però che fosse un provvedimento che andava nella direzione della soluzione e che non si limitava, come questo decreto, semplicemente ad una misura di tamponamento parziale e temporalmente limitata.

Esprimiamo comunque la nostra approvazione per un'ulteriore proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa ed anche in questo caso il collega Libertini è maestro di propaganda perchè, se è vero che i comunisti erano d'accordo in proposito, è anche vero che tutte le forze della maggioranza l'avevano proposta e pertanto si tratta di una battaglia piuttosto facile, dal momento che non mi risulta che esistesse nemico da combattere e da sconfiggere.

Quanto poi ai discorsi circa il libero mercato che da qualche parte si auspica sempre, salvo poi negare ogni volta la possibilità di qualsiasi misura che lo favorisca, anche in questa discussione si è rivelato un limite. Una volta i comunisti sostenevano la necessità delle requisizioni, oggi parlare di requisizioni sarebbe fuori moda e fuori luogo ed allora di che cosa si parla? Della locazione

obbligatoria che è peggio della requisizione perchè questa ha una durata temporalmente limitata, legata all'immediata emergenza, mentre la locazione obbligatoria, proposta dai colleghi comunisti, può raggiungere persino la durata di quattro anni, secondo il testo del loro emendamento.

Mi sembra veramente che sia un altro lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare questi problemi che affronteremo perchè, se è vero che c'è l'impegno, da parte di tutti, di discutere nelle Commissioni riunite la revisione della legge sull'equo canone, vedremo anche a questo proposito cosa accadrà. È troppo facile fare propaganda. Si può dire, ed è vero, che ci sono state divergenze nella maggioranza che hanno ritardato la discussione e l'approvazione della legge sull'equo canone, ma si può e si deve dire anche che da parte comunista è stato fatto per mesi un defaticante lavoro di procrastinazione della discussione con la richiesta di audizioni, di documentazioni che non erano mai sufficienti.

LOTTI MAURIZIO. Questo non è vero.

COLOMBO COLOMBO (V.). Anche in questo caso avviene come per il libero mercato perseguito dai colleghi comunisti che però non trova mai, come per l'albero di Bertoldo, il punto dove potersi appendere.

LOTTI MAURIZIO. Avete i numeri, siete in maggioranza, approvatevela.

COLOMBO VITTORINO (V.). Le proposte non corrispondono mai...

LOTTI MAURIZIO. È un limite nostro, voi non avete approvato la legge.

COLOMBO VITTORINO (V.). Non si tratta di non rivedere, nè di discutere nel merito la revisione della legge sull'equo canone, ma di fare in modo che le richieste siano sempre superiori alle possibilità di accordo e che quindi alla revisione non si arrivi mai.

LOTTI MAURIZIO. Perchè, se avete i numeri?

COLOMBO VITTORINO (V.). È comprensibile che da parte dell'opposizione vi sia questo atteggiamento; è meno comprensibile però che lo strumento propagandistico venga adoperato in modo così scoperto e puerile...

LOTTI MAURIZIO. Si sta riferendo al suo intervento.

COLOMBO VITTORINO (V.). ... da parte di egregi colleghi che godono della nostra stima.

Fatte queste osservazioni e nell'auspicio che ci si occupi al più presto della revisione della legge sull'equo canone non come soluzione al problema della casa, ma come contributo positivo, ritengo che ci si debba limitare oggi ad approvare una misura di temporaneo e di emergenza come quella proposta attraverso il decreto-legge in esame. (*Applausi dal centro*).

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, dobbiamo purtroppo constatare che si interviene ancora una volta in una situazione di emergenza e sotto la pressione di una realtà che è in molti casi drammatica. Voteremo a favore del decreto-legge perché con tale provvedimento saranno riequilibrati, sia pure temporaneamente, le situazioni più esasperate. Devo sottolineare che ci troviamo, però, ancora una volta, a dover approvare un provvedimento tampone.

Ci rendiamo conto che i complessi e difficili problemi hanno trovato in questo momento soluzione e che il Governo e la maggioranza hanno dimostrato senso di responsabilità e consapevolezza. Auspichiamo pertanto un sollecito intervento legislativo che dia una soluzione definitiva alla questione, che sia tempestivo e sufficientemente meditato ed adeguato alle diverse esigenze. Per parte mia, sono convinto che non mancherà a tal fine l'impegno del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente

titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative».

È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 2049

SCARDACCIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE. Signor Presidente, la Commissione speciale che sta esaminando il decreto-legge n. 760 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità, non ha potuto portare a termine i propri lavori per motivi di ordine tecnico. Infatti, la Commissione bilancio dovrà esprimere il proprio parere circa la copertura finanziaria di alcune proposte di modifica. Chiedo pertanto che la discussione del disegno di legge n. 2049 sia rinviata alla data che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari riterrà opportuna.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Scardaccione si intende accolta. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari delibererà in ordine alla nuova iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del disegno di legge n. 2049.

Per lo svolgimento di una interrogazione

ROSSANDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSANDA. Vorrei pregare la Presidenza del Senato di sollecitare ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente la risposta all'interrogazione 3-01473, presentata il 25 settembre scorso,

concernente il rischio di contaminazione di uccelli che abbiano nidificato in alcune zone dell'Europa centrale. La stampa riporta oggi una casistica preoccupante al riguardo; desidero pertanto sollecitare la risposta a tale interrogazione.

PRESIDENTE. Senatore Rossanda, la Presidenza si farà carico di sollecitare il Governo per la risposta a questa interrogazione.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che in apertura della seduta pomeridiana saranno esaminati

i presupposti di costituzionalità del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986 (atto Senato n. 2085).

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,55*).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari